Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma - Venerdì, 11 maggio — Numero 110

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e del successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1234.*

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati è convocata per mercoledì 16 maggio 1923, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali (834).

3. Approvazione della convenzione per la cittadinanza conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua, firmata a Managua il 20 settembre 1917, le cui ratifiche furono scambiate a Roma addì ..... (1153).

Il presidente
della Camera dei Deputati
DE NICOLA.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 952, che bandisce una sessione straordinaria di esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 664, che approva il regolamento per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Visto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 821, col quale vengono modificati gli articoli 1, 3, 4, 5 e 15 del regolamento sopra citato;

Veduto il Nostro decreto 7 dicembre 1913, n. 1442;

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1923, n. 664;

Ritenuta l'opportunità di indire per il 1923 una sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sessione straordinaria di esami per l'abilitazione

all'insegnamento della stenografia, di cui all'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1909, n. 664, avrà luogo per l'anno 1923 entro il mese di maggio nei giorni che saranno stabiliti dal capo dell'Istituto designato come sede degli esami.

Art. 2.

Gli esami potranno aver luogo presso i RR. Istituti superiori di studi commerciali di Bari, Genova, Roma e Venezia e presso i RR. Istituti commerciali di Bologna, Padova, Firenze, Milano, Napoli, « Quintino Sella » di Torino e Palermo; presso i RR. Istituti tecnici di Cagliari, Cremona, Trapani e presso la sezione commerciale dell'accademia di commercio e nautica di Trieste.

Le Commissioni di esame saranno nominate dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta di vigilanza dell'Istituto.

Art. 3.

Il capo dell'Istituto presso il quale avranno luogo gli esami di abilitazione dovrà indire la sessione con apposito avviso indicando il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione corredate dei documenti di cui all'art. 6 del R. decreto 29 luglio 1909, n. 664 e 5 del R. decreto 31 agosto 1910, n. 821.

Il candidato dovrà versare all'ufficio di segreteria dell'Istituto presso il quale intende di sostenere gli esami la tassa di L. 125. Da questa somma saranno dedotte L. 10 per competenza di spese inerenti all'esame e per diritto di segreteria e L. 15 da pagarsi all'erario per diritti di diploma. Il rimanente sarà ripartito a titolo di propina tra i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 4.

Per la sessione di esami stabilita dal presente decreto saranno applicabili in quanto non è diversamente da esso decreto disposto, le norme dei Regi decreti 29 luglio 1909, n. 664; 31 agosto 1910, n. 821; 7 dicembre 1913, n. 1442, e 22 febbraio 1923, n. 664.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE — ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 953, che sopprime il Sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno, d'accordo col Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti, istituito coll'art. 3 del R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, è soppresso a datare dal 16 maggio 1923.

Ogni compito di spettanza del detto Sottosegretariato resta affidato al Ministro della istruzione pubblica ed alle autorità ed uffici da esso dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di Sua Eccellenza il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 febbraio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Laureana di Borello (Reggio Calabria).

SIRE!

Il mutato orientamento della pubblica opinione ed il sospetto di gravi irregolarità nella gestione della civica azienda hanno da tempo diffuso tra la popolazione di Laureana di Borello un vivace fermento contro l'Amministrazione comunale.

Una inchiesta di recente disposta dal prefetto di Reggio Calabria ha accertato il fondamento delle accuse mosse agli amministratori; i servizi annonari erano stati condotti direttamente da questi, che senza tenere alcuna regolare contabilità avevano avuto indebito maneggio di denaro; quasi tutte le opere pubbliche del Comune erano state eseguite in economia senza le necessarie autorizzazioni ed affidate agli stessi amministratori.

L'attività dell'Amministrazione risultò dominata da criteri partigiani: un grave disordine venne riscontrato negli uffici municipali anche per la mancanza di adeguato controllo del personale: i servizi contabili procedevano irregolarmente, intestandosi sovente i mandati agli assessori, od a persone estranee, anzichè ai creditori diretti; non si dava esecuzione al bilancio, nè si erano messi in riscossione i ruoli, trascurandosi inoltre il ricupero di somme e contri uti dovuti al Comune.

I servizi pubblici erano abbandonati e particolarmente quelli attinenti all'igiene ed alla polizia urbana; fra l'altro, sebbene per le frequenti epidemie si avesse ragione di ritenere inquinato l'acquedotto, l'Amministrazione non si era curata di fare eseguire le opportune verifiche.

La permanenza al potere degli attuali amministratori, sia per il malcontento determinato dal loro operato, sia per le crescenti ostilità del partito avversario, tiene la popolazione in continua agitazione, costituendo un serio ed imminente pericolo di gravi incidenti, che appare indispensabile prevenire ed evitare.

In tale situazione, per l'urgente necessità di procedere al riassetto della civica azienda, e più specialmente, per ragioni di ordine pubblico, fa d'uopo procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, con la nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed approvato con D. L. 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Laureana di Borellò, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art 2.

Il signor cav. Attilio Thermes è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sopracitato.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 18 febbraio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Regalbuto (Catania).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Regalbuto ha gestito la civica azienda con tale disordine e con criteri così partigiani da creare al Comune difficilissime condizioni finanziarie e da provocare un vivissimo fermento nella popolazione.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha messo in luce numerose e gravi irregolarità, alcune delle quali furono denunziate all'autorità giudiziaria.

La Giunta ed il Consiglio comunale sono completamente esautorati dal pro-sindaco, che dovette di recente essere sospeso dalle funzioni per gravi ragioni di ordine pubblico; l'Ufficio ed i servizi risentono danno da una persistente e voluta condizione di precarietà fatta al personale per renderlo prono ai voleri degli amministratori, gli interessi patrimoniali del Comune sono subordinati ad interessi di partito o di altre istituzioni nelle quali hanno parte gli amministratori; le previsioni del bilancio spesso fittizie o non corrispondenti all'entità reale delle entrate e delle spese, sono completamente sovvertite da un largo abuso di storni e di impinguamenti; lavori di notevole entità sono stati irregolarmente concessi a trattativa privata sulla base di preventivi costantemente inferiori al reale ammontare dei lavori stessi; liti onerose sono state sostenute, spesso per moventi partigiani.

Meritano inoltre particolare rilievo la cessione gratuita di un fabbricato comunale ad una istituzione locale di cui è presidente lo stesso pro-sindaco, che ottenne inoltre dal Comune la esecuzione di lavori di rilevante ammontare per la sistemazione del fabbricato stesso e delle sue adiacenze; l'onere insostenibile per l'esercizio di un deficiente acquedotto, la cui costosa costruzione è avvenuta attraverso transazioni e liti non ancora definite e che potrebbero avere conseguenze gravissime per il Comune; l'irregolare ed insufficiente servizio della pubblica illuminazione di cui si è aggravata considerevolmente la spesa senza sensibile miglioramento del servizio.

Tale situazione ha man mano acuito il malcontento della popolazione fino a condurla a tentativi di violenza, repressi unicamente per l'opera vigile e providente dell'autorità politica; ma le condizioni dello spirito pubblico hanno ormai raggiunto tale stato di eccitazione da far temere prossimi e gravi perturbamenti.

E perciò, oltre che i disordini amministrativi accertati, prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Regalbuto in provincia di Catania è sciolto.

Art 2.

Il signor Grimaldi cav. dott. Giuseppe, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nicolosi (Catania).

SIRE!

Nel comune di Nicolosi si erano avute sin dal maggio scorso manifestazioni di vivo e profondo malcontento per l'operato di quella civica Amministrazione, cui il partito di opposizione rivolgeva accuse di incapacità e partigianeria, che la pubblica opinione riteneva fondate.

Una inchiesta disposta dal prefetto nel dicembre scorso, anche per calmare l'agitazione che di giorno in giorno si rivelava pericolosa per il mantenimento dell'ordine pubblico, ha accertato numerose e gravi irregolarità in tutti i rami dei pubblici servizi.

Gli uffici comunali sono stati riscontrati in un grave e deplorevole disordine, che si ripercuote nella trattazione degli affari; il personale non è stato mai sottoposto ad alcuna vigilanza, ha percepito indennità e compensi eccessivi e non dovuti ed ha avuto indebito maneggio del pubblico denaro, riscuotendo proventi di vario genere che non sono stati regolarmente versati alla tesoreria comunale.

Pubblici lavori e forniture sono stati eseguiti senza l'osservanza delle forme di legge spesso dietro semplici ordini verbali degli amministratori, e si è provveduto alla liquidazione delle spese relative prescindendo dall'esecuzione dei dovuti collaudi e dall'esame delle parcelle giustificative.

Numerose partigianerie sono state compiute nell'applicazione dei tributi, nel rilascio di certificati, nei servizi annonari e di polizia urbana e rurale, nell'esecuzione dei lavori, nell'assunzione e nel licenziamento del personale, cercando in ogni modo di favorire gli amici politici e adottando, invece, provvedimenti odiosi a danno di avversari.

In genere tutti i pubblici servizi sono trascurati, o presentano gravi deficienze cui l'Amministrazione non avvisa di provvedere, suscitando la generale indignazione.

In tale condizione di cose il partito di opposizione e la grande maggioranza della popolazione, domandano l'immediato allontanamento degli attuali amministratori dalla gestione del Municipio e, poichè questi ultimi manifestano invece i propositi di resistenza ed hanno costituito organizzazioni combattive da opporre agli avversari, fra le due parti si verificano continui contrasti e la situazione dell'ordine pubblico del Comune è diventata ormai piena di gravi pericoli.

Si rende pertanto indispensabile provvedere per gravi ragioni di ordine pubblico allo scioglimento del Consiglio comunale, ed alla conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nicolosi, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Girruso avv. Raimondo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di S. Demetrio nei Vestini (Aquila).

SIRE!

In seguito a pubbliche manifestazioni di malcontento contro l'Amministrazione comunale di S. Demetrio nei Vestini, questa ha rassegnato le dimissioni e la gestione della civica azienda è stata provvisoriamente assunta da un commissario prefettizio.

Le indagini da questo eseguite sul funzionamento della cessata Amministrazione hanno accertato gravissime irregolarità, particolarmente in materia di lavori pubblici, eseguiti in economia senza la preventiva autorizzazione e diretti da un assessore che ha avuto largo ed indebito maneggio del pubblico danaro ed a carico del quale sono state accertate gravi responsabilità personali: a detti lavori anche un altro amministratore del Comune aveva direttamente partecipato.

È stato inoltre rilevato il deplorevole disordine contabile della gestione annonaria, dei cui proventi si è fatto spesso indebito impiego; l'errata applicazione di nuove voci della tariffa daziaria; l'irregolare tenuta dei bollettini di riscossione dei proventi del dazio, gestito in economia senza idoneo controllo; l'abusiva riscossione da parte di altro amministratore del corrispettivo di irrigazione; la trascurata tutela degli interessi dell'Ente.

In tali condizioni essendo necessario munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri che gli consentano di riorganizzare e sistemare la pubblica azienda, occorre far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Demetrio nei Vestini in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Ippolito Gianasso è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grado (Trieste)

SIRE!

Un'inchiesta disposta sull'Amministrazione comunale di Grado ha accertato gravi addebiti a carico degli amministratori e l'abbandono della maggior parte dei pubblici servizi.

Gli uffici comunali funzionavano irregolarmente anche per la mancanza di qualsiasi controllo degli amministratori sul personale; i consuntivi non erano compilati dal 1912, i registri ed i resoconti finanziari erano tenuti irregolarmente, il denaro municipale veniva usato non di rado per scopi privati, mentre risultavano contratti a nome del Comune mutui cambiari senza le debite approvazioni, e fu deliberatamente trascurata l'esazione di importanti somme dovute all'Ente: taluni amministratori avevano avuto parte in forniture di materiali.

Tali irregolarità, che hanno formato oggetto di vivace censura anche in seno alla Giunta municipale, e hanno determinato gravi dissensi nella stessa maggioranza consigliare, hanno provocato nella popolazione un grave fermento acuendo i contrasti dei partiti locali e le competizioni personali sì da costituire una minaccia di perturbamenti dell'ordine pubblico.

In tale situazione, rendendosi manifesta la necessità di un radicale provvedimento, che valga a ricondurre la civica azienda nell'orbita della legalità restituendo insieme la calma nella cittadinanza, si impone lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1920, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grado, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Mario Bonini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ronchi (Trieste).

SIRE!

Nell'ottobre scorso, in seguito alle dimissioni del sindaco, di due assessori e di quattro consiglieri che, secondo la legislazione allora vigente, ponevano la rappresentanza elettiva nella impossibilità di funzionare, l'Amministrazione del comune di Ronchi dovette essere affidata ad un commissario.

Frattanto, anche in dipendenza delle ultime vicende politiche, la pubblica opinione nel Comune si è decisamente orientata in senso contrario alla maggioranza consiliare, che non potrebbe essere restituita la carica senza pericolo di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico. In tale situazione essendo esclusa la possibilità di procedere ad elezioni suppletive per la reintegrazione della rappresentanza ordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio, per dare modo al corpo elettorale di costituire un'Amministrazione, che ne rispecchi pienamente le tendenze.

Ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, num. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Ronchi, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor generale Carlo Castellazzi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvi-

soria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 29 marzo 1923 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Bianzone (Sondrio).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R commissario straordinario del comune di Bianzone per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei servizi pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 3 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bianzone, in provincia di Sondrio;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bianzone è prorogato di tre mesi.

Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 5 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bertinoro, provincia di Forlì.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio Commissario del comune di Bertinoro per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 16 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bertinoro, in provincia di Forlì;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bertinoro, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Forlimpopoli (Forlì).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Forlimpopoli per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Veduto il Nostro decreto in data 16 novembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Forlimpopoli, in provincia di Forlì;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Forlimpopoli è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cesena (Forlì)

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Cesena per dar modo alla gestione straordinaria di comple-

tare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 16 novembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cesena in provincia di Forlì;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cesena è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Forlì.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Forlì per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 16 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Forlì;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Forlì è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Andria (Bari)

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Andria, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e ravvisandosi d'altronde conveniente, attese le condizioni dei partiti locali, di ritardare ancora le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 21 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Andria, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Andria, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Belluno.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Belluno per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 14 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Belluno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Belluno è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 2 maggio in Cuccaro Monferrato, provincia di Alessandria, e in Grotte di Santo Stefano, provincia di Roma, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 5 maggio in Sant'Ercolio, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi del giorno 7 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	136 16	Dinari	—
Londra	95 04	Corone jugoslave	—
Svizzera	370 86	Belgio	117 65
Spagna	312 37	Olanda	8 03
Berlino	0 0078	Pesos oro	16 975
Vienna	0 029	Pesos carta	7 47
Praga	60 90	New York	20 5125

Oro 395 79

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	82 02	—
3.50 % netto (1902)		—
3 % lordo		—
5 % netto	89 06	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli articoli 100, 139 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola di tirocinio per arti e industrie di Sassari, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e del disegno professionale e della direzione delle officine della scuola.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti titolari stabili degli Istituti e delle scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) tutti quei titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

c) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dai candidati.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato, classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e la Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è stabilito nella misura di lire 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla Scuola e dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Lo stipendio del direttore predetto, è stabilito in lire 10000 annue oltre i supplementi di stipendio previsti dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591 e l'indennità caroviveri.

Nominato stabile il predetto direttore continuerà a percepire tale stipendio con diritto a 4 aumenti quadriennali di cui 2 di lire 900 e 2 di lire 850 ciascuno, due quinquennali di lire 800 ciascuno ed uno quadriennale per merito di lire 600 annue.

Art. 7.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 13 aprile 1923.

Per il Ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

Società Anonima Concessionaria
S. A. C.
Sede in Milano

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 28 maggio 1923 alle ore 11 nello studio del comm. avv. Sileno Fabbri in Milano, via San Paolo n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni delle dimissioni dell'intiero Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

2. Nomina di sette consiglieri, di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate entro il 22 maggio corrente nello studio dell'avv. Fabbri.

Ove fosse richiesta una seconda convocazione, questa resta indetta per il successivo giorno 29 nella stessa ora e luogo.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

13387 — A pagamento

BANCA LATINA
Anonima

Capitale L. 3.000.000 - versato L. 2.500.000

SEDE IN ROMA
piazza Capranica, n. 78

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 31 maggio 1923 ore 15, nella sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazioni agli art. 2, 4 6, 8, 11, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35 e 42 dello statuto sociale.

In difetto di numero legale, la seconda convocazione è fissata pel giorno successivo, nello stesso luogo e alla stessa ora.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni nella Cassa sociale entro e non oltre il 25 maggio 1923.

Roma, 9 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13889 — A pagamento

Società ligure-lombarda per la raffinazione degli zuccheri

Capitale statut. L. 50.000.000 — inter. vers.

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 28 maggio 1923 alle ore 15, presso la sede sociale in Genova, Corso Andrea Podestà n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina dei sindaci e determinazione della loro indennità.

Potranno intervenire all'assemblea:

a) i soci intestatari di azioni nominative che risultino dal libro sociale e che cinque giorni prima dell'assemblea abbiano fatto pervenire dichiarazione d'intervento direttamente alla sede sociale richiedendone il biglietto di ammissione;

b) i possessori di azioni al portatore che avranno depositato le proprie azioni non più tardi del 23 maggio 1923, presso la sede sociale in Genova, oppure presso i seguenti Istituti:

1° Banca d'Italia, sede di Genova;
2° Banca commerciale italiana, sedi di Genova e Milano;
3° Banco di Roma, sede di Genova;
4° Cassa generale, sede di Genova;
5° Credito italiano, sedi di Genova, Milano e Firenze;
6° Istituto italiano di credito marittimo, sede di Genova.

Milano, 9 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13895 — A pagamento.

"NAFTA"
Società italiana del petrolio ed affini
Anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale Lit. 200.000.000

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale il giorno 12 giugno 1923, alle ore 14, presso la sede sociale in Genova, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio relativo all'esercizio 1922.
Relazione del Consiglio e dei sindaci.
Deliberazioni inerenti.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
3. Determinazione della retribuzione del Consiglio e dei sindaci.

Potranno intervenire all'assemblea gli intestatari delle azioni nominative e gli azionisti che avranno depositato le azioni al portatore presso la sede sociale non oltre il 10 giugno 1923.

Qualora per mancanza di numero legale nel giorno stabilito non potesse validamente costituirsi l'assemblea, questa s'intende fin d'ora fissata in seconda convocazione alla stessa ora e sito, pel giorno 19 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13898 — A pagamento.

Società anonima

Officine meccaniche G. Bologna e C.
Sede in Milano

Capitale versato L. 3.000.000

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno 30 maggio 1923, ad ore 10, nella sede della spett. Banca commerciale italiana, Milano, piazza della Scala, n. 4, per trattare e discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio sindacale e retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio decorso.
4. Nomina di consiglieri.

In caso di seconda assemblea, viene fissato fin d'ora il giorno 13 giugno 1923 ad ore 10 nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni alla Cassa sociale della Società non più tardi del giorno 24 maggio corrente anno.

Il deposito delle azioni fatto per la prima assemblea vale anche per la seconda se non ritirato.

Milano, 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13918 — A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda 8 giugno 1918 della Società Cotonificio Valle di Susa, corredata da progetto di pari data a firma dello Ingegnere Giacinto Soldati, presentata a titolo di variante di precedente istanza 11 marzo 1909, già istruita, ed intesa ad ottenere la concessione di derivare dalla Dora Riparia in Comune di Villarfocchiardo (provincia di Torino) con presa subito a valle dello scarico di altra derivazione già concessa alla stessa Ditta con D. L. 16 maggio 1918, la portata massima di moduli 89 e media di moduli 76 per produrre con tre successivi salti di metri 5,00 ciascuno la potenza nominale di HP. 1520;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita prima sull'istanza 11 marzo 1909 e poi sulla successiva, di variante, 8 giugno 1918;

Ritenuto che nel corso della prima istruttoria sono state presentate le seguenti opposizioni:

a) dell'ingegnere Roberto Soldati, incaricato della regolazione delle bealere derivate a valle della progettata derivazione, il quale dovendo valersi delle misure e osservazioni che si fanno alla diga misuratrice di Sant'Antonino, ha fatto istanza che nel disciplinare di concessione venga tassativamente prescritto che la nuova diga venga costruita a distanza non minore di metri 220 dal piede della detta diga misuratrice e col ciglio ad un livello di metri 1,80 sotto la soglia della diga stessa.

b) degli ingegneri Peyron, Cappuccio, Vicari e Pepione, rappresentanti dei Consorzi di varie bealere derivate a valle della nuova derivazione, i quali hanno chiesto che venga prescritto che a monte di ciascuna vasca di carico venga costruito un edificio a doppio sfioratore atto ad impedire il lavoro a chiusate;

c) del Comune di Chiusa S. Michele, il quale ha chiesto che gli venga lasciata la possibilità di usufruire del dislivello del torrente nel proprio territorio, ovvero che la Ditta si impegni ad impiantare nel Comune una industria che impieghi la forza motrice di almeno uno dei tre salti previsti;

d) dei Comuni di Sant'Antonino, Vayes e Chiusa i cui territori sono attraversati dal canale, i quali hanno fatto istanza perchè questo venga portato lungo la sponda della Dora a distanza non superiore a metri 30 al fine di evitare l'eccessivo frazionamento dei beni comunali;

e) del Comune di Sant'Antonino, perchè vengano costruite opere di presidio della sponda destra a monte della diga onde evitare il pericolo di corrosioni e straripamenti;

Che nel corso della seconda istruttoria sono state presentate le seguenti altre opposizioni:

f) della Direzione delle Ferrovie dello Stato, interessata dalla progettata derivazione in quanto il canale verrebbe per un tratto ad occupare area di proprietà ferroviaria, e dovrebbe sottopassare la linea Torino-Modane;

g) dai Signori Amato Salvatore e Ferrero Giulio proprietari di una officina azionata da una derivazione dalla Dora Riparia regolarmente concessa con D. P. 12 settembre 1902 e successivamente modificata, con produzione di maggior forza motrice, i quali, mentre hanno presentato istanza in data 29 giugno 1919, per la sanatoria di tali varianti, si sono opposti alla derivazione instata dal Cotonificio, che renderebbe inofficiosa la loro derivazione;

h) dei Comuni di Vayes e di Sant'Antonino i quali si sono opposti:

1) per il timore che l'instata derivazione privando nelle epoche di magra l'alveo della Dora della intera portata alteri le condizioni del sottosuolo privando il medesimo della umidità dovuta alle infiltrazioni dalla Dora;

2) per il timore che la trincea costituita da alcuni tratti del canalo abbia per effetto di emungere o almeno di abbassare il livello delle vene idriche prossime alla superficie del suolo;

3) perchè il Cotonificio Valle di Susa provveda a sue spese alla costruzione di un canale irriguo per la zona ritenuta danneggiata;

4) e perchè venga assicurato il libero scolo delle acque dei diversi colatori;

i) dei Comuni di Vayes e di Chiusa S. Michele i quali hanno chiesto la costruzione di passaggi attraverso il costruendo canale per l'accesso agli ontaneti comunali, e di barriere per proteggere il bestiame contro il pericolo di caduta nel canale;

l) del Comune di Chiavrie, a salvaguardia dei diritti degli abitanti del Comune, e per la riserva di energia;

m) del Comune di Borgone, per il timore di danni alla regione S. Valeriano per effetto di emungimento dell'acqua dal sottosuolo, e contro le scarse offerte d'indennità di espropriazione;

Considerato che devono essere respinte come infondate:

l'opposizione di cui alla lettera a) del Comune di Chiusa S. Michele essendo ammesso per i Comuni rivieraschi il solo diritto di cui all'art. 40 del R. D. 9 ottobre 1919 n. 2161;

l'opposizione di cui alla lettera d) dei Comuni i cui territori sono attraversati dal canale, in quanto è da ritenere che il tracciato studiato sia il meno pregiudizievole ai fondi attraversati, compatibilmente colle necessità tecniche della costruzione;

l'opposizione di cui alla lettera h) dei Comuni di Vayes e di Sant'Antonino per quanto concerne il primo ed il terzo motivo poichè è da escludere che la costruzione della diga possa alterare le condizioni del sottosuolo in modo dannoso per l'agricoltura, e la costruzione di un canale irriguo danneggerebbe gli utenti a valle;

l'opposizione infine di cui alla lettera m) del Comune di Borgone, che risulta evidentemente dovuta ad errore, concernente la derivazione a monte, in sponda sinistra, già concessa con D. L. 16 maggio 1918;

Considerato che in relazione alla opposizione di cui alla lettera b) dei rappresentanti i Consorzi delle bealere a valle, è stato fatto obbligo alla Ditta concessionaria, con apposita clausola di disciplinare di impiantare idrometrografi a monte e a valle di ciascuna centrale, con riserva di prescrivere gli stramazzi separatori quando si riconoscessero irregolarità nel deflusso dell'acqua per svasi ed invasi nei canali di carico;

in relazione alla opposizione di cui alla lettera e) del Comune di Sant'Antonino, è stato imposto alla Ditta di costruire a monte della diga di presa opere di difesa delle sponde del corso d'acqua (articolo 8 del disciplinare);

in relazione alla opposizione di cui alla lettera f), delle Ferrovie dello Stato, è stato inserito nel disciplinare l'obbligo di ottenere, per l'esecuzione delle opere interessanti la ferrovia il preventivo consenso della Amministrazione ferroviaria, alla quale dovrà pure essere presentato il dettagliato progetto esecutivo delle opere stesse;

in relazione alla opposizione di cui alla lettera g) dei signori Amato e Ferrero, è stato fatto obbligo alla Ditta concessionaria di fornire, per la durata di trenta anni dall'inizio della concessione la quantità di energia elettrica corrispondente alla potenza nominale di HP. 24,46 risultante dal D. P. 12 settembre 1902, n. 16335; con riserva di imporre l'obbligo di fornire l'intera quantità di forza attualmente producibile con l'impianto se ed in quanto per le relative varianti venga accordata la sanatoria, già chiesta con istanza 29 giugno 1919, attualmente in corso d'istruttoria;

in relazione alla richiesta di cui alla lettera h 2) dei Comuni di Vayes e Sant'Antonino, è stato stabilito nel disciplinare che la Ditta concessionaria sarà in ogni caso tenuta ad eseguire le opere che saranno prescritte dall'Ufficio del Genio Civile nel caso che colla costruzione del canale si verificassero emungimenti d'acqua dannosi ai terreni attraversati;

in relazione infine alla richiesta di cui alla lettera i) dei Comuni di Vayes e Chiusa S. Michele sono state inserite nel di-

sciplinare apposite clausole per la costruzione di passaggi attraverso il canale, nei tratti attraversanti ontaneti o altri terreni atti al pascolo, e per la costruzione di banchine limitate da robuste staccionate nei tratti di canale in trincea;

Considerato che con le menzionate clausole del disciplinare, con le clausole generiche per la costruzione delle opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili e con quelle relative alla riserva di energia a favore dei Comuni, debbono ritenersi tacitate tutte le varie opposizioni presentate contro la domanda del Cotonificio Valle di Susa;

Che pertanto nulla osta a che si faccia luogo alla chiesta concessione per i seguenti dati quali sono stati precisati dal Genio Civile di Torino: portata media moduli 76,25, salto utile metri 15 diviso in tre di metri 5 ciascuno, potenza nominale HP. 1525;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor comm. Augusto Abegg fu Carlo, gerente proprietario del Cotonificio Valle di Susa di A. Abegg e C., presso l'Ufficio del Genio Civile di Torino, in data 24 dicembre 1921, repertorio n. 724 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque (voto n. 28 del 17 settembre 1921);

Visti il R. Decreto Legge 9 ottobre 1919 n. 2161 e il Regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni contraria opposizione in quanto non trovi accoglimento nelle clausole del disciplinare, è concesso alla Società Cotonificio Valle di Susa, di derivare dalla Dora Riparia in comune di Villarfocchiardo (provincia di Torino) immediatamente a valle dello scarico dell'esistente derivazione a monte concessa alla stessa Società con D. L. 16 maggio 1918 la portata massima di moduli 89 e media di moduli 76,25 per produrre con tre successivi salti di metri 5 ciascuno la potenza nominale di HP. 1525 per usi industriali.

Art. 2.

La concessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente alla osservanza del citato disciplinare 24 dicembre 1921, repertorio n. 724 e verso l'obbligo del pagamento dell'annuo canone di Lire 4575 (lire quattromilacinquecentosettantacinque) a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato, nei singoli esercizi finanziari nei quali sarà riscosso al capitolo corrispondente al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

CARNAZZA.

DE STEFANI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 1° marzo 1923.
Reg. n. 5 Lavori Pubblici foglio n. 1376.

F.to: Coop.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dalla Dora Riparia Comune di Villarfocchiardo potrà variare fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 89, risultante la quantità media pari a moduli 76,25.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica.

Art. 3.

Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, sarà di metri 15 complessivamente diviso in tre salti distinti di metri 5 ciascuno.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a HP. 1525.

Art. 4.

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Le opere di presa dell'acqua dalla Dora Riparia consisteranno in una diga disposta trasversalmente al corso d'acqua immediatamente a valle della restituzione della derivazione concessa al Cotonificio Valle di Susa con Decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918 e nell'imbocco in destra del canale derivatore.

La diga sarà in parte stabile ed in parte mobile.

La parte stabile sarà in muratura a conci in pietra trattenuta da una robusta intelaiatura di legname. Il ciglio della parte stabile dovrà trovarsi all'altezza di circa metri 0.70 sul fondo dell'alveo, ed in ogni modo ad un livello di almeno metri 1,80 sotto la soglia della diga misuratrice di Sant'Antonino.

Verso la sponda destra sarà aperto uno sghiaiatore di larghezza non inferiore a metri 5 munito di paratoie manovrabili da una passerella insommergibile dalle massime piene. Sopra la diga stabile potrà essere costruito un soprassoglio costituito da una sola fila di sacchi ripieni di terra semplicemente appoggiati.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di massima che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo da presentarsi a norma dell'articolo 10 e che saranno riconosciuti ammissibili.

Art. 6.

Canale di carico.

I tre canali di carico, della lunghezza di metri 1420, m. 1740 e m. 1594 saranno eseguiti in conformità del progetto di massima, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Art. 7.

Luogo e modalità del canale di scarico.

Il canale di scarico nella Dora Riparia si eseguirà in Comune di Chiusa San Michele secondo le modalità risultanti dal progetto di massima allegato al presente disciplinare e salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo.

Art. 8.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

A monte della diga di presa saranno costruite le opere di difesa della sponda del corso d'acqua atte ad impedire corrosioni e disalveamenti secondo le modalità da proporsi dal progetto esecutivo e che potranno essere prescritte dall'Autorità competente. Prima di intraprendere le opere interessanti la pro-

prietà della Ferrovia Torino-Modane, la Ditta concessionaria dovrà ottenere il consenso dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, alla cui approvazione dovrà sottoporre dettagliato progetto esecutivo delle opere stesse, che dovranno essere eseguite secondo le norme che la predetta Amministrazione crederà di dettare. In particolare saranno soggette alle norme di cui al presente articolo l'attraversamento della ferrovia fra le progressive 408,20 e 429,56 del canale ed il tratto del canale stesso fra gli ettometri 38 e 40. Analogamente dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Deputazione Provinciale di Torino i progetti delle opere per l'attraversamento della strada fra la stazione ferroviaria ed il capoluogo di Condove.

Le camere di carico dovranno essere precedute da sfioratori di lunghezza sufficiente a permettere lo smaltimento dell'intera portata massima con una lama stramazzante di altezza inferiore alla sopraelevazione delle sponde sul ciglio degli sfioratori medesimi.

Le acque tracimanti da detti sfioratori dovranno essere raccolte in appositi canali in muratura aventi recapiti nel tratto di canale inferiore alla centrale idroelettrica o direttamente nella Dora.

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della Dora Riparia in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se venga accertato in seguito.

Nel caso che venga accertato che l'esercizio della derivazione dia luogo ad irregolarità nel deflusso dell'acqua per svasi od invasi nei canali di carico, la Ditta concessionaria, a semplice invito dell'Autorità concedente, sarà obbligata ad eseguire a proprie spese subito a monte della centrale traverse separatrici funzionanti da stramazzi a caduta libera atti ad impedire automaticamente qualsiasi irregolarità. Tali traverse dovranno essere eseguite nel tempo e colle modalità che l'autorità suddetta crederà di prescrivere.

All'imbocco del canale derivatore ed a monte del primo ordine di paratoie saranno collocati due graticci, dei quali uno costruito a maglie grandi o semplicemente a sbarre, l'altro a maglie di lato non superiore a centimetri uno e mezzo allo scopo di impedire l'introduzione dei pesci nel canale.

A monte di ciascuna centrale ed a distanza tale che non possa sentirsi la chiamata d'acqua delle turbine sarà collocato un idrometrografo in apposito pozzetto comunicante col canale. Analoghi idrometrografi dovranno essere collocati a valle delle centrali. I diagrammi rilevati dai detti idrometrografi saranno tenuti a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Torino per l'accertamento di eventuali irregolarità nell'uso della derivazione.

Nel caso che nella costruzione del canale si verificassero emungimenti d'acqua dannosi ai terreni attraversati, la Ditta concessionaria dovrà eseguire le opere che saranno prescritte dall'Ufficio del Genio Civile di Torino per neutralizzare gli effetti degli emungimenti medesimi.

Nei tratti di canale che attraversano ontaneti od altri terreni atti al pascolo del bestiame saranno costruiti sul canale stesso convenienti ponticelli muniti di solide barriere che dovranno estendersi a monte ed a valle lungo le sponde del canale per una lunghezza non inferiore a dieci metri.

Nei tratti di canale in trincea saranno costruite lateralmente al canale due banchine separate dai terreni circostanti da robuste staccionate.

All'officina situata in sinistra della Dora ed azionata dalla derivazione dal corso d'acqua stesso concessa con Decreto del Prefetto di Torino, 12 settembre 1909, n. 26365 a favore della Ditta Girardino Agostino (ora Amato e Ferrero), la Ditta concessionaria, a termini dell'articolo 84 lettera b) del Regolamento approvato con D. M. 14 agosto 1920 n. 1285, dovrà corrispondere per la durata di anni trenta dall'inizio della presente concessione una quantità di energia elettrica corrispondente alla potenza nominale di HP. 24.40, provvedendo alle occorrenti trasformazioni tecniche ed alla manutenzione degli apparecchi elettrici, salvo l'obbligo di fornire quella maggiore quantità di energia elettrica corrispondente alla forza ritraibile dallo impianto, in conseguenza delle modificazioni apportatevi per le quali venga accordata sanatoria.

Art. 12.

Durata della concessione.

Salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Art. 13.

Canone.

La Ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori l'annuo canone di Lire 4575 in ragione di lire 3 per cavallo nominale di forza sviluppabile, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi della lettera b) del Regolamento approvato con D. L. 14 agosto 1920 n. 1285.

Art. 15.

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi di Borgone, Villarfocchiardo, Vayes, Chiavrie, Sant'Antonino, Chiusa San Michele e Condove nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP. nominale 50 da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo fra i Comuni interessati ed il concessionario, oppure in caso di mancato accordo, dalla data della comunicazione della decisione del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma seguente, il termine entro cui dovranno avere utilizzato l'energia ad essi riservata.

Il riparto fra i Comuni interessati, della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento saranno, in mancanza di accordo tra gli enti e la Ditta concessionaria determinati, con successivo decreto del Ministro dei Lavori Pubblici su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque.

Art. 16.

Sovracanone annuo a favore dei Comuni rivieraschi e della provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei Comuni di Borgone, Villarfocchiardo, Vayes, Chiavrie, Sant'Antonino, Chiusa San Michele o Condove compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione o fuori il territorio della Provincia di Torino per i provvedimenti che il detto Dicastero potrà adottare a norma dello articolo 40 del Decreto Legge 9 ottobre 1919 n. 2161 e dell'articolo 42 del

Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285, il sovracanone che colla stessa decorrenza del canone governativo potrà essere imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Art. 18.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservenza di tutte le disposizioni del Decreto Legge 9 ottobre 1919 n. 2161, e del Regolamento approvato con D. L. 14 agosto 1920 n. 1285 per le derivazioni di acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 19.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Sant'Antonino di Susa.

Torino, li 24 dicembre 1921.

F.to: Augusto Abegg.

Registrato a Torino addì 26 aprile 1923 n. 11573 vol. 463 Atti Privati. Esatte L. 1421,75.

Il Ricevitore
F.to: Carpani.

13525 — A pagamento.

Ufficio Speciale delle Acque N. 49

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 31 marzo 1917 del Comune di Torino, corredata da progetto pari data a firma dello ingegnere Clemente Bornati per la concessione di derivare dalla Dora Riparia mediante presa dal canale di scarico d'altro impianto superiore dello stesso Comune, esistente tra Salbertrand e Chiomonte, e mediante prese sussidiarie direttamente dalla stessa Dora Riparia e dal torrente Clarea, la portata massima di moduli 85 e media di moduli 50 per produrre col salto utile di metri 125,50 la potenza media di HP. nominali 8366, con restituzione delle acque in territorio di Susa;

Ritenuto che in tale istanza vennero assorbite la domanda 16 luglio-14 novembre 1894 della Ditta Lavini e Rampone, e la concessione prefettizia 10 febbraio 1913 a favore della Ditta Cesare Ruffinoni, domanda e concessinoe delle quali il detto Comune di Torino si era già reso cessionario, rispettivamente con atto 21 dicembre 1903 rogito Costa, e con atto 21 aprile 1916, pure rogito Costa;

Ritenuto che la detta istanza del Comune di Torino è stata istruita a sensi del cessato Decreto Legge 20 novembre 1916 numero 1664 e del relativo Regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917 n. 85 in concorrenza con la incompatibile istanza 18 settembre 1918 del Geometra Luigi Visetti, corredata da progetto 18 settembre 1918-17 aprile 1919 a firma dell'nigegnere Perracchio, per la concessione di derivare dalla Dora Riparia in territorio di Exilles, per dieci mesi dell'anno — esclusi Gennaio e Febbraio — la portata media di moduli 93,42 atta a produrre sul salto di m. 250,50 la potenza nominale media di HP. 31202, con restituzione delle acque nel torrente Cenischia;

Considerato che in sede di esame degli atti di compiuta istruttoria sulle dette concorrenti istanze, il Consiglio Superiore delle Acque ebbe ad esprimere parere che la domanda del Municipio di Torino dovesse essere modificata in guisa da prevedere l'utilizzazione di una portata massima di moduli 120, anzichè di soli moduli 85 fermi restando i punti di presa e di restituzione; che la domanda del Municipio di Torino così modificata dovesse essere accolta a preferenza della domanda Visetti, che d'altra parte avrebbe potuto opportunamente essere modificata e resa compatibile con la domanda del Municipio di Torino portando la presa e la restituzione rispettivamente a Salbratrand ed a Chiomonte, presso i punti di presa e di restituzione dell'esistente impianto idroelettrico del Comune di Torino;

Che in conformità a tale voto, venne rivolto invito per la modifica dei progetti tanto alla Ditta Visetti, per la quale saranno adottati provvedimenti a parte, quanto al Comune di Torino, che, nel termine assegnato, ha presentato il progetto esecutivo della derivazione, col quale è previsto, secondo i suggerimenti del Consiglio Superiore delle Acque, l'utilizzazione della portata massima di moduli 120 e media di moduli 87,50, sul salto di m. 126,98, per la produzione della potenza nominale di HP. 14,814,33;

Considerato che durante il corso dell'esperita istruttoria, ebbero a presentare opposizioni contro la detta istanza del Comune di Torino, i seguenti Signori tutti utenti irrigui delle acque del torrente Clarea:

Ponte Bernardo;
Jannon Giulio fu Luigi;
Maccariga Luigia;
Fratelli Sibille Roberto Giovanni e Alessandrino fu Romano;
Mathieux Martino fu Giovanni Battista;
Jannon Giulio fu Giovanni;
Sibille Romano fu Giovanni;
Meyer Serafina fu Francesco;
Sibille Carlo fu Giovanni;
Martin Vittorio Antonio;
Ronvil Francesco;
Meyer Giacinta fu Luigi;
Sibille Augusto;
Sibille Luigi fu Augusto;
Jannon Luigi fu Luigi;
Sibille Romano fu Giovanni;
Sibille Simone fu Massimino;
Richard Celestino di Luigi;
Sibille Edoardo fu Augusto;
Sibille Romano fu Augusto;
Sibille Luigi fu Massimino;
Jannon Giulio fu Luigi;
Sibille Giacinta fu Luigi;
Sibille Giovanni fu Ferdinando;
Jannon Augusto Cesare Roberto fu Roberto;
Jannon Giuliana Luigi Zeferino fu Giovanni;
Richard Cristina fu Luigi;
Richard Emilia fu Antonio;
Sibille Celestino fu Giuseppe;
Sibille Luigi fu Massimino;
Jacob Alessandro;
Remolif Giovanni Battista e Jannon Alessandrina, coniugi;
Jannon Enrico fu Pietro;
Sibille Serafino fu Giovanni Battista;
Ronsil Roberto fu Giovanni Battista;
Remolif Felice di Vittorio;
Sibille Francesco di Luigi;
Perol Maurizio fu Vittorio;
Dalmas Giuseppina nata Gormet;
Ronsil Luciano di Roberto;
Remolif Felice fu Filippo;
Remolif Andrea fu Andrea;
Bertrand Giovanni Battista fu Augusto;

Ollivier Maurizio fu Antonio;
Remolif Massimino fu Giovanni;
Fornier Francesco fu Massimino;
Sollier Virginia fu Giovanni Battista
Sibille Filippina fu Giuseppe;
Agnes Giovanni Battista fu Giacomo;
Jannon Alessandro fu Giovanni Antonio;
Ramat Augusto fu Andrea;
Richard Enrico fu Augusto;
Sibille Romano fu Luigi;
Jannon Amedeo fu Giovanni;
Baccon Onorato fu Francesco;
Sollier Giuliana fu Giovanni;
Oles Maria;
Jacob Marcellino;
Bertolin Maria;
Dalmas Luigi fu Giovanni Battista;
Perol Celestino fu Antonio;
Perol Antonio fu Antonio;
Remolif Teobaldo fu Giuseppe;
Dalmas Camillo di Luigi;
Eredi di Bertrand Roberto;
Remolif Camillo fu Alessio;
Perol Clemente fu Antonio;
Sibille Giovanni fu Luigi ed altri.

Considerato che la quasi totalità degli oppositori sono proprietari di fondi irrigui che trovansi notevolmente a monte della presa progettata dal Comune di Torino; che pertanto la loro opposizione deve ritenersi dovuta ad errore, e come tale deve essere respinta;

Che a valle della presa progettata esistono solo pochi prati irrigui e che a tutela delle relative utenze, ed in pendenza del loro riconoscimento, è stato fatto obbligo all'Ente concessionario di consegnare direttamente ai canali derivatori, mediante apposito canale da costruire sulle sponde del corso d'acqua con presa a monte della diga, la quantità d'acqua finora usufruita:

Considerato pertanto che riservati i provvedimenti nei riguardi della domanda 18 settembre 1918 del Geometra Luigi Visetti, si può ora far luogo alla concessione a favore del Comune di Torino, al quale con provvedimento 15 aprile 1920 del Genio Civile di Torino è già stata accordata l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori;

Visto il disciplinare sottoscritto in data 3 settembre 1921 presso l'Ufficio del Genio Civile di Torino, Repertorio n. 688 dal prof. comm. Modesto Panetti fu Antonio, assessore del Comune di Torino, nella qualità suddetta e per delegazione avuta dal Sindaco, autorizzato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 25-30 luglio 1921; contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, nonchè apposita clausola per la concessione, della sovvenzione di lire 40 per HP. nominale medio risultante dal presente decreto di concessione, in eccedenza alla potenza del preesistente impianto della Ditta Ruffinoni, assorbito dalla nuova derivazione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque (voto n. 132 del 18 aprile 1920 n. 178 del 31 maggio 1921).

Visti il R. Decreto Legge 9 ottobre 1919 n. 2161 ed il Regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, e respinta ogni contraria opposizione in quanto non trovi accoglimento nelle clausole del disciplinare è concesso al Municipio di Torino, di derivare dalla Dora Riparia direttamente mediante la derivazione superiore in Chiomonte, e dal torrente Clarea pure in Comune di Chiomonte (provincia di Torino) la portata massima di moduli 120 e media di moduli 87,50 per produrre col salto utile di m. 186,96 la potenza moduli 87,50 per produrre col salto utile di m. 126,98 la potenza

La presente concessione assorbe ed annulla la concessione già assentita con Decreto 10 febbraio 1913 n. 42621 del Prefetto di Torino alla Ditta Cesare Ruffinoni, e di cui ora è titolare il Municipio di Torino.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui decorrenti dal 15 luglio 1920, data dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 3 settembre 1921 Repertorio n. 688, e verso il pagamento del canone annuo di lire 44.443,00 (lire quarantaquattromilaquattrocentoquarantatre) a decorrere improrogabilmente dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori (15 luglio 1923).

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato nei singoli esercizi finanziari nei quali sarà riscosso al capitolo corrispondente al capitolo 7 dello stato di previsinoe dell'entrata pel corrente esercizio finanziario.

Il Ministro propnoente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

F.to VITTORIO EMANUELE

F.to: CARNAZZA.
» DE STEFANI.

Registrato alla Corte dei Conti addì 1 marzo 1923 reg. n. 5 Lavori Pubblici foglio n. 1880.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dalla Dora Riparia direttamente e mediante la derivazione superiore in Comune di Chiomonte e dal torrente Clarea pure in Comune di Chiomonte potrà variare fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 120, risultando la quantità media pari a moduli 87,50.

Art. 3.

Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone.

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, sarà di m. 126,98.

In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari ad HP. 14.814,33.

Art. 4.

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Le opere di presa dell'acqua dalla Dora Riparia consisteranno in una diga fissa in muratura col ciglio alla quota 644,50 sopraelevabile mediante diga mobile a paratoie cilindriche fino alla quota 646,50 e nello imbocco a sponda sinistra con canale disabbiatore e vasche di chiarificazione. Le opere di derivazione dal canale di scarico della centrale di Chiomonte consisteranno nell'apertura dell'imbocco in sinistra ed in doppio ordine di paratoie onde permettere a volontà lo scarico delle acque nella Dora o la loro immissione nel nuovo canale derivatore.

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Clarea consisteranno in una diga fissa in muratura col ciglio alla quota 642,25 e nell'imbocco in destra munito di canale disabbiatore.

La diga attraverso la Dora Riparia avrà la lunghezza di 14 metri e sarà munita di due sghiaiatori separati dal corpo della diga mediante piloni insommergibili della larghezza di metri 2. Lo sghiaiatore di sinistra avrà la larghezza di metri 2,00. Lo sghiaiatore di sinistra avrà la larghezza di metri 4.50 e quello di destra la larghezza di metri 1,50. Entrambi avranno la soglia alla quota 641,70.

La diga mobile a paratoie cilindriche sarà manovrabile con appositi argani montati sopra una passerella insommergibile dalle massime piene. Gli sghiaiatori saranno muniti di paratoie pure manovrabili dalla predetta passerella.

La diga del torrente Clarea sarà munita di uno sghiaiatore della larghezza di metri 1.00 verso la sponda sinistra e di un altro della larghezza di metri 2,00 verso la sponda destra, entrambi colla soglia alla quota 640,75 e cioè a metri 1,50 sotto il ciglio della diga. Essi saranno muniti di paratoie manovrabili in qualunque stato idrometrico del torrente.

Gli imbocchi dei canali di tutte le derivazioni saranno muniti di paratoie di regolazione manovrabili da passerelle insommergibili dalle massime piene.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità del progetto di massima in data 31 marzo 1917, a firma dell'ingegnere Clemente Bornati e del progetto esecutivo 30 giugno 1920 a firma dello stesso ingegnere, salvo le varianti prescritte dal presente disciplinare e quelle che saranno ritenute ammissibili durante il corso dei lavori.

Art. 6.

Canale di carico.

Il canale di carico principale della lunghezza di metri 5336 e quello sussidiario di derivazione dal Clarea della lunghezza di metri 170, saranno eseguiti in conformità dei progetti indicati all'articolo 4, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Art. 7.

Luogo e modalità del canale di scarico.

Il canale di scarico nella Dora Riparia si eseguirà in località Gorgie del Comune di Susa secondo le modalità risultanti dal progetto di massima e del progetto esecutivo, allegati al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili.

Art. 8.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

I muri contenitori a monte della diga attraverso la Dora Riparia saranno prolungati fino ad incontrare il terreno che si trova alla stessa quota del loro ciglio e saranno fortemente intestati nel terreno stesso.

A monte della camera di scarico la sponda sinistra del canale per la lunghezza di metri 40 sarà foggiata a sfioratore ed avrà l'altezza di metri 2, sopra il fondo del canale. Le acque tracimanti dal detto sfioratore saranno raccolte in apposito canale in muratura e da questo convogliate alla Dora mediante una condotta in lamiera di acciaio ed un breve tratto in galleria orizzontale.

Le condotte forzate dovranno essere eseguite colla massima diligenza e solidamente ancorate onde evitare il pericolo di rotture. Ogni anello delle condotte forzate dovrà essere regolarmente provato in officina ad una pressione non inferiore ad una volta e mezza quella a cui verrà sottoposto nello impianto, e dovranno essere presentati all'Ufficio del Genio Civile di Torino i verbali di tali prove firmati da un rappresentante della Ditta costruttrice e da uno dell'ente concessionario. Per la sicura identificazione degli anelli ciascuno di essi dovrà portare un marchio ben visibile da richiamarsi nel verbale.

All'inizio delle condotte forzate saranno collocate valvole automatiche atte ad impedire l'introduzione dell'acqua nelle condotte stesse non appena si verificasse in esse una eventuale rottura. Dette valvole dovranno anche potersi manovrare a volontà dalla centrale idroelettrica.

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della Dora Riparia e del torrente Clarea, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Fino a quando non sia intervenuto l'eventuale riconoscimento a termini di legge delle derivazioni irrigue praticate dal torrente Clarea a valle della presa relativa, l'Ente concessionario dovrà soddisfare le utenze consegnando direttamente ai canali derivatori mediante apposito canale da costruirsi sulle sponde del corso d'acqua colla presa a monte della diga le quantità di acqua finora usufruite.

Qualora i diritti di dette derivazioni irrigue vengono regolarmente riconosciuti, il concessionario dovrà provvedere perchè le medesime possano utilizzare l'intera competenza che verrà stabilita col riconoscimento.

Art. 12.

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data della provvisoria autorizzazione e cioè dal 15 luglio 1920.

Art. 13.

Canone.

La Ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e cioè dal 15 luglio 1923, l'annuo canone di L. 44.443,00 in ragione di lire tre per cavallo nominale medio, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione salvo il diritto di rinuncia ai sensi della lettera *b*, articolo 17, del Regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo.

Art. 15.

Riserva di energia in favore dei comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi Chiomonte, Gravere, Giaglione e Susa nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il pnuto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata ad uso esclusivo di servizi pubblici complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP. nominali 400, da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo fra i Comuni interessati ed il Concessionario, oppure, in caso di mancato accordo, dalla data di comunicazione della decisione del

Ministero dei Lavori Pubblici di cui al comma seguente, il termine entro cui dovranno avere utilizzato l'energia ad essi riservata.

Il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento saranno, in mancanza di accordo tra gli enti e la Ditta concessionaria, determinati con successivi decreti del Ministro dei Lavori Pubblici su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque.

Art. 16.

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei Comuni di Chiomonte, Gravere, Giaglione e Susa compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, e fuori il territorio della Provincia di Torino perchè possa dal predetto Dicastero essere determinato a norma dell'articolo 40 del Decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e dell'articolo 42 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, il sovracanone che, colla stessa decorrenza del canone governativo sarà imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Art. 18.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e del Regolamento tecnico amministrativo, approvato con D. L. 14 agosto 1920, n. 1285, per le derivazioni d'acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 19.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Susa.

Torino, 3 settembre 1921.

f.° PANETTI MODESTO.

Registrato a Torino li 6 aprile 1923, N. 11134, vol. 463 atti privati. — Esatte L. 13.476,95.

Il Ricevitore:
f.° CARPANI.

13479 — A pagamento.

AVVISO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

La Società Impresa Elettrica con Molino di Fragneto Monforte ha ottenuto l'autorizzazione a costruire opere per derivare acqua dal fiume Tammaro a scopo industriale.

Tale autorizzazione fu chiesta con istanza 20 agosto 1918 e concessa con D. M. 8 novembre 1922, che qui si trascrive:

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda 20 agosto 1918 della ditta Fusco Salvatore quale rappresentante dell'Impresa Elettrica di Fragneto Monforte, corredata da progetto in pari data a firma del geometra Saverio Martino per la concessione di derivare in destra del fiume Tammaro, in località Serra del Comune di Morcone (provincia di Benevento) una portata d'acqua variabile fra un massimo di mod. 7,50 e un minimo di mod. 2,50 onde produrre, con un salto utile di m. 22, la potenza nominale variabile fra HP. 166 e HP. 55;

Vista l'altra domanda 25 febbraio 1921 della ditta Rocco Maffei e Cicchiello Domenico, corredata dal relativo progetto per la concessione di derivare mod. 2,5 d'acqua dal fiume Tammaro in Comune di Pontelandolfo (prov. di Benevento), per ottenere, col salto utile di m. 5, una potenza nominale di HP. 16,67 per l'azionamento di un molino;

Considerato che, essendo dette domande incompatibili tra loro e con la riserva imposta a favore della trazione elettrica ferroviaria sulle acque del fiume Tammaro, dovrebbero essere respinte; anche perchè non prevedono la razionale utilizzazione delle acque del fiume;

Che, in ogni modo, avendo la ditta Fusco accettato la precarietà e la transitorietà della concessione, fino a che la sua utilizzazione non risulterà praticamente incompatibile con una qualunque derivazione per la trazione elettrica sulle ferrovie oppure con una qualsiasi più importante e più vasta utilizzazione, si ritiene, anche in vista della sua pronta attuazione, che l'istanza 20 agosto 1918 della ditta Fusco possa, con la detta clausola, venire accolta, mentre la minore utilizzazione proposta dalla ditta Maffei e Cicchiello, non può venire concessa;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria sulla domanda Fusco, durante la quale non sorsero reclami nè opposizioni;

Visto il disciplinare sottoscritto in data 20 febbraio 1922, rep. n. 473 presso l'Ufficio del Genio Civile di Benevento dal sig. Fusco Salvatore in rappresentanza dell'Impresa Elettrica di Fragneto Monforte, disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni anche di precarietà cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque;

Visto il R. Decreto-Legge 9 ottobre 1919 n. 2161 ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920 n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle Finanze:

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi è concesso all'Impresa Elettrica di Fragneto Monforte di derivare, in destra del fiume Tammaro, in località Serra del comune di Morcone (provincia di Benevento) mod. medi 5 di acqua per produrre con un salto utile di m. 22 la potenza nominale media di HP. 147 da trasformare in energia elettrica.

Art. 2.

La concessione è accordata in via assolutamente precaria subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 20 febbraio 1922 n. 473, e verso il pagamento del canone annuo di L. 441 (lire quattrocentoquarantuno), senza eccedere, in ogni caso, la durata massima di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo sesto dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 4.

La domanda 25 febbraio 1921 Maffei e Cicchiello è respinta.

L'ingegnere Capo del Genio Civile di Benevento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 8 novembre 1922.

Il Ministro:
f.to: CARNAZZA.

Registrato alla Corte dei Conti addì 15 novembre 1922. Reg. 34 LL. PP. fogl. 13298.

Nei riguardi dei diritti dei terzi e delle altre riserve si trascrivono gli articoli 8 (in parte, 11 (in parte) e 14 del disciplinare in data 20 febbraio 1922. Rep. n. 473:

Art. 8.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Tammaro in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 11.

La concessione viene assentita in via assolutamente precaria e transitoria; essa è limitata nel tempo e cioè fino a quando tale utilizzazione non risulterà praticamente incompatibile con una qualunque utilizzazione per la trazione elettrica sulla ferrovia, secondo la riserva imposta su tutte le acque del fiume Tammaro dal D. M. 14 settembre 1919, oppure con una qualsiasi importante e più vasta utilizzazione. Appena si manifesteranno tali incompatibilità, dietro semplice notifica dell'Ufficio del Genio Civile di Benevento la Ditta concessionaria dovrà, a sue spese, demolire le opere costruite per la derivazione, riducendo in pristino le pertinenze demaniali del corso d'acqua, obbligandosi fin d'ora a non sollevare al riguardo eccezioni mentre dovrà riconoscere che verificandosi la condizione risolutiva di cui sopra dovrà intendersi senz'altro venuta a cessare la precaria concessione in parola senza possibilità di proroghe nè di eventuali pretese di qualsiasi natura. In ogni caso la concessione è limitata a trent'anni successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione

Art. 14.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. Decreto-Legge 9 ottobr e1919, n. 2161 e del Regolamento approvato con D. R. 14 agosto 1920, n. 1285 per le derivazioni delle acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Benevento, li 26 aprile 1923.

L'ingegnere capo
ORESTE GUERCIA.

13564 — A pagamento.

DIREZIONE GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'ITALIA CENTRALE (Div. 6, N. 9233)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 24 gennaio 1918 della Società Italiana del Carburo di Calcio, corredata da progetto di pari data, a firma dell'ing. Gustavo Scialoja, per la concessione di aumentare la portata della derivazione che esercita sul fiume Velino, in forza di regolare concessione, a Collestatte ed a Papigno, modificando le opere di presa in guisa da ottenere una maggiore utilizzazione per poter far fronte alle esigenze della produzione di energia elettrica adibita a pubblici servizi;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria durante la quale furono presentate le seguenti opposizioni:

a) dal Comune di Rieti che teme danni alla propria derivazione esistente sul Velino a valle delle prese della Società del Carburo;

b) dagli ing. Roselli, Lorenzini e Coari che temono compromessa la loro richiesta, presentata in data 20 aprile 1918 di sfruttamento delle acque del Velino;

c) dal Comune di Roma che teme pregiudicato il giudizio sulla propria domanda di derivazione d'acqua dalle sorgenti del Peschiera e chiede che la concessione alla Società del Carburo venga accordata in via tutt'affatto precaria;

d) dal Comune di Spoleto che teme diminuzione alla propria utenza sul Velino e pregiudicata una propria domanda per aumento di tale utenza;

e) dal Comune di Terni a cui si è associato il Consorzio dei Canali Cervino e Sersimone, che temono di veder diminuita la propria competenza di derivazione d'acqua dal Velino;

f) dal Collegio degli Ingegneri Architetti e Periti e privata degli Amici dell'Arte del Mandamento di Terni, che teme diminuzione delle cascate delle Marmore e del relativo patrimonio artistico;

Considerato che l'opposizione di cui alla lettera a) deve intendersi superata in seguito alla concessione alla Società del Carburo di immettere nei propri impianti anche la competenza della Società di Ginevra e del Comune di Rieti e in seguito alle condizioni imposte alla Società del Carburo a favore del Comune di Rieti e Società di Ginevra;

Che l'opposizione di cui alla precedente lettera b) non può creare ostacolo alla presente concessione, giacchè l'istanza 20 aprile 1918 non può essere accolta e su di essa si è già pronunciato sfavorevolmente il Consiglio Superiore delle Acque;

Che in merito alla opposizione di cui alla lettera c) la presente concessione non può essere pregiudizievole alla istanza del Comune di Roma per derivazione dalle sorgenti del Peschiera e del resto ha carattere precario;

Che in merito alle altre opposizioni si ritengono anche da respingere perchè infondate, mentre per la conservazione della cascata delle Marmore sono stati imposti speciali obblighi a carico della Società del Carburo di Calcio;

Ritenuto che l'Ufficio del Genio Civile di Perugia ha, in data 20 febbraio 1918, concesso l'autorizzazione provvisoria ad eseguire i lavori che attualmente sono stati ultimati;

Ritenuto che durante l'istruttoria della istanza in esame è stato provveduto a stabilire i quantitativi d'acqua che si possono concedere in utilizzazione alla Società del Carburo;

Visto il disciplinare sottoscritto dall'ing. Canio Bochicchio, quale procuratore e mandatario speciale della Società Italiana del Carburo di Calcio (come da procura 23 marzo 1922 rogito notaro cav. Ciro Bertini) in data 11 giugno 1922, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque;

Visto il R. Decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il Regolamento approvato con Decreto Reale 14 agosto 1920 n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di Acque Pubbliche;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni contraria opposizione è concesso alla Società Italiana del Carburo di Calcio di deriva-

re dal fiume Velino, in Comune di Collestatte e in Comune di Papigno, nelle forme è nei modi indicati nel progetto dell'ing. Gustavo Scialoia, in data 24 gennaio 1918 con le modificazioni previste nel disciplinare 11 giugno 1922 n. 329, le portate massime di mod. 75 di acqua dalla presa di Papigno oltre i mod. 75 già concessile con Decreto Prefettizio 21 gennaio-20 aprile 1898 e mod. 100 massimi già concessile con D. R. 20 ottobre 1921 (già del Comune di Rieti e della Società di Ginevra), nonchè mod. 38 di acqua dalla presa di Collestatte, oltre i mod. 60, già concessile con Decreto Prefettizio 21 gennaio-20 aprile 1898. Tali quantitativi massimi saranno proporzionatamente ridotti come è indicato nel citato disciplinare 11 giugno 1922, quando nel fiume Velino la portata totale si riduca al disotto mc. sec. 62,5.

Con i salti utili di m. 194.48 per l'impianto di Papigno e di m. 152,9 per l'impianto di Collestatte, tenuto conto dei vari stadi del fiume nei diversi periodi dell'anno e con i calcoli stabiliti nel ripetuto disciplinare di concessione si stabiliscono le seguenti potenze nominali ricavabili:

a) nel periodo in cui attraverso il canale derivatore è concesso di derivare anche i 6 mc. della riserva ferroviaria: nello impianto di Papigno si otterranno per la presente concessione HP. nom. 3240 e nell'impianto di Collestatte HP. nom. 6456;

b) nel periodo in cui non vengono più convogliati i 6 mc. della riserva ferroviaria, nell'impianto di Papigno si otterranno HP. 12.965 e nell'impianto di Collestatte HP. 5164.

Art. 2.

La concessione ha decorrenza dalla data della concessione provvisoria 20 febbraio 1918 e scadrà insieme alle concessioni principali sopra citate, in ogni modo non oltre la data della utilizzazione per opera del Consorzio del Velino delle acque del fiume stesso. Essa è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 11 giugno 1922 n. 329 e al pagamento del canone annuo di L. 29088 nel periodo in cui attraverso il canale di Papigno è concesso di convogliare anche i 6 mc. della riserva ferroviaria e di L. 54387 quando non vengono più convogliati i 6 mc. della riserva ferroviaria.

Art. 3.

L'introito della su indicata prestazione annua sarà imputato al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Riccio — Bertone.

Registrato alla Corte dei Conti addì 2 dicembre 1922 Reg. 35 Lavori Pubblici Fog. 13795. Coop.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

Art. 5.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione e garanzie da osservarsi.

Il collaudo delle modificazioni di cui al progetto Scialoia richiamato all'art. 1 precedente alle bocche di presa di Papigno dovrà essere fatto all'asciutto. A cura e spese della Società Italiana del Carburo di Calcio e dietro indicazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Perugia verranno installati nel fiume due idrometri a scala verticale leggibile facilmente di centimetro in centimetro sia dall'esterno sia dalla camera di manovra delle paratoie, l'uno presso la presa di Papigno e l'altro presso quella di Collestatte in punti che verranno precisati sopraluogo. A cura e spese della Società Italiana del Carburo di Calcio e dietro indicazioni dello stesso Ufficio del Genio Civile, verranno anche attuati tutti quei provvedimenti atti a controllare in qualsiasi momento che le derivazioni che formano oggetto del presente disciplinare avvengano solo sull'eccedenza di acqua disponibile, come specificato nel precedente art. 3.

A garanzia di quanto sopra potrà essere distaccato a Marmore un ufficiale idraulico, la cui spesa sarà sostenuta dalla Società del Carburo di Calcio dietro liquidazione dell'Ufficio del Genio Civile di Perugia. A modificazione del progetto Scialoia allegato alla domanda 24 gennaio 1918, la concessione intendesi fatta con la clausola imprescindibile che non venga eseguita alcuna modificazione del fondo dell'alveo del fiume in corrispondenza della presa di Collestatte. La diga di sbarramento a valle del pennello di invito alla presa di Collestatte prevista in detto progetto, sarà eseguita a cura e spese della Società del Carburo di Calcio secondo le indicazioni che verranno date dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia al fine di mantenere integri i diritti delle preesistenti utenze. La Società concessionaria dovrà durante le magre estive ed autunnali dell'anno 1922, procedere ad un esatto rilievo del ciglio della cascata e redigere un accurato progetto di consolidamento e ripristino di detto ciglio. Tale progetto, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, dovrà essere presentato all'Ufficio del Genio Civile di Perugia, il quale curerà che sia trasmessa copia al Ministero dei Lavori Pubblici ed a quello della Pubblica Istruzione per l'approvazione e stabilirà il prezzo a forfait, che verrà approvato preventivamente e corrisposto dal detto Ministero della Pubblica Istruzione dietro certificato di collaudo da rilasciare dal sig. ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Perugia. Le opere tutte dovranno venire eseguite nei periodi delle magre estive-autunnali del 1923, salvo proroga, e saranno attuate sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile di Perugia.

Art. 6.

Riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi di Papigno, Collestatte e Terni, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla Società concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia, da consegnarsi all'Officina di produzione, corrispondente ad un decimo di quella effettivamente ricavabile per la presente concessione in relazione agli stadi del fiume. Resta fissato in anni quattro dalla data del Decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste ed in anni tre dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria ed i Comuni il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata. In mancanza di accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzata l'energia ad essi riservata, decorrerà dalla data della comunicazione delle decisioni del Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 8.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. Decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del Regolamento approvato con R. Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, di quelle altre contenute nei disciplinari allegati alle concessioni precedentemente fatte con decreti prefettizi 21 gennaio-20 aprile 1898, 1° aprile-10 maggio 1908, 31 luglio 1911 e con Decreti Reali 20 ot-

tobre 1921 e 26 gennaio 1922, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 9.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge domicilio nel proprio stabilimento di Papigno.

Perugia, li 11 giugno 1922.

Ing. CANIO BOCHICCHIO.

N. 329 di repertorio — Registrato a Perugia il 12 aprile 1923 al vol. 145, n. 1196, Fog. 37, atti privati. Ricevuto L. 1479,15.

Il Ricevitore: G. Alessandroni.

13595 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
UFFICIO DI AQUILA

AVVISO

Il sottoscritto, ingegnere capo reggente dell'Ufficio del Genio Civile di Aquila, rende noto il seguente Decreto Reale del 23 novembre 1922 col quale è stata concessa alla Società Elettrica Velino la facoltà di derivare moduli 35 di acqua dalle sorgenti di Canetra, nel Comune di Castel S. Angelo, (provincia di Aquila).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 19 novembre 1920, della Società Elettrica del Velino, corredata da progetto in data 13 ottobre 1920 a firma dell'ing. Giuseppe Bartolomei, intesa ad ottenere la concessione di derivare mod. 35 d'acqua dalle sorgenti di Canetra, nel Comune di Castel S. Angelo, frazione Canetra (provincia di Aquila), per produrre su di un salto di m. 7 la potenza di HP. 327 da trasformarsi in energia elettrica per scopi industriali;

Visti gli atti della esperita istruttoria ai sensi delle vigenti leggi e durante la quale non furono prodotte opposizioni o reclami;

Visto il disciplinare sottoscritto dal procuratore della Ditta ing. Guido Mattipli, in data 28 settembre 1922, presso l'Ufficio del Genio Civile di Aquila, repertorio n. 176, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, come da voto del 17 maggio 1922, n. 292;

Visti il R. D. Legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il Regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo i diritti dei terzi è concesso alla Società Elettrica del Velino la facoltà di derivare mod. 35 di acqua dalle sorgenti di Canetra, nel Comune di Castel S. Angelo, Frazione Canetra (prov. di Aquila) per produrre, su di un salto di m. 7 la potenza di HP. 327 da trasformarsi in energia elettrica per scopi industriali.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 60 (sessanta) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di concessione subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare, e verso il pagamento del canone annuo di L. 981 (lire novecentottantuno) a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per la ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo degli esercizi finanziari futuri, in cui dovrà essere riscossa, corrispondente al cap. 7 dello stato di previsione della entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — DE STEFANI.

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 dicembre 1922 — Registro 36 Lavori Pubblici — Foglio n. 14010.

E per opportuna norma di chi ne abbia interesse si rende noto anche la parte del disciplinare che regola la concessione in oggetto nei riguardi dei diritti dei terzi e delle riserve a favore degli Enti locali.

Art. 14.

Riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi.

Al Comune rivierasco di Castel S. Angelo, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a 20 HP. da consegnarsi all'Officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il Comune potrà fare la relativa richiesta, ed in anni tre dalla data dell'accordo fra la Ditta concessionaria ed il Comune, il termine entro cui questi dovrà utilizzare l'energia ad esso riservata.

Il prezzo dovuto dal Comune di Castel S. Angelo sulla base del costo, compresa la quota per interessi e per ammortamento sarà, in mancanza di accordo, tra il Comune e la Ditta concessionaria, determinato con successivo decreto del Ministero dei Lavori Pubblici su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, ed in tal caso il termine entro cui il Comune dovrà avere effettivamente utilizzata l'energia ad esso riservata, decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 15.

Sovracanone annuo in favore del Comune rivierasco e della Provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i quindici chilometri dal territorio del Comune di Castel S. Angelo, unico compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori il territorio della Provincia di Aquila, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 40, quarto comma e seguenti del R. D. 9 ottobre 1919 n. 2161, e dell'art. 42 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 circa il sovracanone che, a decorrere dalla stessa data di decorrenza del canone di cui all'art. 12 del presente disciplinare sarà imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le succitate disposizioni. N. 3818.

Aquila, li 30 aprile 1923.

L'Ingegnere Capo Reggente
NICOLA FORTUNATO

13699 — A pagamento.

Società anonima calzaturificio Lazio

Roma

Capitale L. 1.000.000 - Versato L. 150.000

In seguito al rinvio deliberato dall'assemblea del 16 aprile 1923, i signori azionisti sono nuovamente convocati in assemblea generale ordinaria presso il presidente in via Vicenza, n. 29 Roma, per il giorno 28 maggio corrente, alle ore 15, ed eventualmente in seconda convocazione per il 12 giugno p. v., alla stessa ora e nello stesso luogo, per dicutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
3. Sorteggio di 2 amministratori.
4. Nomina di 3 amministratori.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti ed emolumento ai sindaci effettivi uscenti.
6. Varie.

Roma, 9 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13897 — A pagamento.

COOPERATIVA « LUIGI RAVA »

fra gli operai dipendenti dello Stato per la costruzione di case economiche in Roma

I soci sono invitati all'assemblea generale straordinaria, che si terrà la sera di sabato 26 maggio 1923, alle ore 19 in prima e alle ore 20 in seconda convocazione (art. 45 dello statuto) nella sede sociale in via Spezia n. 28, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della Commissione nominata dall'assemblea.
2. Relazione dei sindaci.
3. Relazione del Consiglio
4. Dimissione del Consiglio.
5. Elezioni generali delle cariche sociali.

N.B. Si prega di non mancare.

Roma, 10 maggio 1923.

Il Collegio dei sindaci.

13899 — A pagamento.

Società anonima editrice Avanti !

Assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 26 maggio, alle ore 21, alla sede sociale, per deliberare in merito alla riduzione del capitale sociale.

Milano, 2 maggio 1923.

Il presidente
Giovanni Bacci.

13900 — A pagamento.

Società Fiorentina

ANONIMA CARBONIFERA

Sede in FIRENZE — Via Brunetto Latini n. 9

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 27 maggio p. v., alle ore 10, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio.
2. Proposta di estendere l'attività sociale all'industria della produzione diretta del carbone vegetale ed affini.
3. Aumento di capitale da L. 500.000 a L. 1.000.000.
4. Modifica degli articoli 5 e 19 dello statuto.

Le azioni dovranno essere depositate almeno 5 giorni prima dell'adunanza presso l'ufficio di amministrazione.

Firenze, 8 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13901 — A pagamento.

Unione cooperativa di consumo

Società anonima cooperativa

SEDE IN LIPARI

Avviso di 1ª convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 maggio 1923, alle ore 9, nella sala consigliare del Municipio di Lipari, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1921.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Scioglimento della Società e conseguente liquidazione.
4. Nomina dei liquidatori.
5. Comunicazioni relative alla vertenza Cooperativa-Albergo.
6. Varie.

Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea si intende indetta, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno, ed in terza convocazione per il giorno 10 giugno, stessa ora e luogo.

Lipari, 1° maggio 1923.

Il presidente
Maggiore.

13902 — A pagamento

Società anonima " S. A. C. S. A. „ servizi automobilistici

Capitale L. 60.000

Sede in Napoli

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 27 maggio 1923, alle ore 10, nella sede dell'ufficio sociale in Atina.

In mancanza di numero legale la seconda convocazione s'intende indetta nello stesso giorno, alle ore 15.

Per l'ammissione all'assemblea è necessario depositare non più tardi del 20 maggio 1923 le azioni presso la Cassa sociale.

L'assemblea è convocata con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 15 marzo 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Atina, 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'Amministrazione.

13903 — A pagamento

Società anonima Angelo Parodi fu Bartolomeo

SEDENTE IN GENOVA

Capitale versato L. 3 000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di seconda e prima convocazione per il giorno 29 maggio p. v., ore 15, alla sede sociale in Genova, via Carlo Alberto n. 3, col seguente

Ordine del giorno:

Pratiche di seconda convocazione:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Rapporto dei sindaci.
Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
Nomina dei sindaci e determinazione loro compenso.

Pratiche di prima convocazione:

Nomina di amministratori.
Modifica all'art. 3 dello statuto, nel senso di estendere l'oggetto sociale.

Gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore alla sede sociale, oppure presso il Credito italiano o Banco di Roma, sedi di Genova, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Genova, 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13904 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
"CASA-FAMIGLIA,,

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 maggio 1923, ore 11, in Milano, presso lo studio dell'avv. Luigi Ansbabher, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla proposta di scioglimento della Società.
2. Scioglimento anticipato della Società.
3. Messa in liquidazione, nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri.
4. Eventuali.

Il deposito delle azioni se al portatore dovrà farsi cinque giorni liberi prima di quello dell'assemblea presso la presidente signorina Lisa Noerbel in Milano, piazza S. Alessandro n. 2, ove trovasi la Cassa sociale.

Andando deserta l'assemblea di prima convocazione i signori azionisti sono fin d'ora convocati in sede di seconda convocazione per il giorno 1° giugno 1923, ore 11, sempre nel luogo suindicato.

Il Consiglio d'amministrazione.

13905 — A pagamento.

Società Anonima officine elettrochimiche "Dottor Rossi,,

SEDE IN MILANO

Capitale statutario L. 20.000.000 — emesso e versato L. 9.500.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 29 maggio 1923, ore 14, in Milano, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti di cui all'art. 146 Codice di commercio.
2. Modifica degli articoli 5 e 24 dello statuto sociale.

Qualora andasse deserta l'assemblea di prima convocazione, si terrà quella di seconda convocazione il giorno 1° giugno 1923, nello stesso luogo e alla stessa ora.

Per intervenire all'assemblea, occorre il deposito delle azioni cinque giorni prima presso la Banca del piccolo credito novarese, sedi di Novara e di Milano, o presso la sede della Società.

Milano, 8 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13919 — A pagamento.

Società anonima "Istonia,,

CUPELLO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale per il giorno 3 giugno 1923, alle ore 14, ed in mancanza di numero legale pel giorno 12 giugno dello stesso mese ed alla medesima ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di una Commissione per la liquidazione della Società.
2. Vendita di tutto il materiale.
3. Liquidazione della Società.
4. Conti finali eseguiti dalla Commissione e ripartizione ai soci del ricavato.
5. Scioglimento della Società.

Cupello, 7 maggio 1923.

Il presidente
Giovanni Fanghella.

13912 — A pagamento.

Generale elettrica siciliana

PALERMO
Via Alessandro Paternostro n. 27

Egregio signore,

I soci della Generale elettrica siciliana sono convocati in assemblea ordinaria nei locali di via Cintorinai n. 27 in Palermo, per il giorno 27 maggio 1923, alle ore 9 in prima convocazione, ed alle ore 10 in seconda convocazione per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni.
Relazione del Consiglio e dei sindaci.
Bilancio 1916-17-18-19-20-21.
Elezione delle cariche (Consiglio e sindaci).

Palermo, 8 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13911 — A pagamento.

Unione cooperativa di S. Agata dei Goti

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il 3, ed in mancanza di numero legale, per il 10 giugno 1923, alle ore 11, nell'Asilo infantile, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio liquidazione magazzino e rimborso.
2. Nomina delle cariche.

S. Agata dei Goti, 9 maggio 1923.

Il presidente
dott. F. Vigliotti.

13913 — A pagamento.

SIDES

Società Impianti, Distribuzioni Elettriche Serrastretta

Capitale sociale Lit. 330.000 - interamente versato

Sede in Serrastretta (Catanzaro)

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 3 giugno 1923 in seduta di prima convocazione, alle ore 10 ant.. presso la sede sociale in Serrastretta.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avrà luogo il giorno medesimo presso la sede sociale medesima, alle ore 12 antimeridiane.

Sarà trattato e discusso il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Serrastretta, 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13914 — A pagamento.

Fabbrica italiana
CONFETTURE CIOCCOLATA E AFFINI

Società anonima

Capitale L. 1.200.000

NOVI LIGURE

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria allo stabilimento sociale in Novi Ligure, per le ore 10 del giorno 3 giugno 1923, ed occorrendo in seconda convocazione per le ore 10,30 del successivo giorno 4 stesso giugno:

per l'approvazione del rendiconto e del bilancio sociale al 31 marzo 1923;

per la nomina di quattro amministratori, di tre sindaci effettivi e due supplenti e di cinque probiviri.

Per intervenire all'assemblea i soci capitalisti debbono depositare le azioni alla sede sociale entro il 28 corr. maggio.

Il Consiglio d'amministrazione.

13920 — A pagamento.

Società per la lavorazione e il commercio del legno

Norcia

Capitale sociale L. 200.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 maggio 1923, a ore 15, nella sede della Società, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di svalutamento delle azioni sociali in relazione all'attuale valore del patrimonio.
2. Proposta di fusione con la Società elettrica « Alta Umbria ».

Il Consiglio d'amministrazione.

13915 — A pagamento.

Società elettrica "Alta Umbria" Norcia

Capitale sociale L. 400.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 maggio 1923, a ore 16, nella sede della Società, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di fusione con la Società per la lavorazione e il commercio del legno.
2. Aumento del capitale sociale da L. 400.000 a L. 440.000 e relative modifiche dello statuto.

Il Consiglio d'amministrazione.

13916 — A pagamento.

Società industrie riunite ferro, legno ed affini

Anonima

Capitale L. 300.000

SEDE IN CORTONA (Camucia)

I soci azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che avrà luogo il 27 maggio 1923, ad ore 10, in Cortona nello studio del notaro Umberto Lovari, via Ghini, 6, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Nomina dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di reintegro del capitale sociale o scioglimento della Società.
2. Eventuale liquidazione e nomina dei liquidatori.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare l'azione della Cassa sociale.

Occorrendo la seconda convocazione avrà luogo come sopra nel successivo dì 3 giugno 1923, ad ore 10.

Cortona, 9 maggio 1923.

Il presidente
Emilio Burbi.

13919 — A pagamento.

Società prodotti alimentari L. Torrigiani

ROMA

Via Bocca di Leone, n. 78

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione per il giorno 27 maggio 1923, alle ore 10, in Roma, presso la sede sociale in via Bocca di Leone n. 78, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, modificato conforme alla deliberazione dell'assemblea ordinaria del 21 aprile 1923 e deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

1. Proposta di limitazione del capitale sociale a Lit. 6.000.000 e deliberazione relativa.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a Lit. 15.000.000 e deliberazione relativa.
3. Proposta di modificazione degli articoli 5 e 26 dello statuto sociale.

Se l'assemblea non risultasse valida per mancanza del numero legale, la seconda convocazione resta sin d'ora fissata pel giorno 31 maggio 1923, alle ore 10, nello stesso luogo e con l'ordine del giorno sopra enunciato.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli al portatore presso le Casse della:

a) Sede sociale in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
b) Banca nazionale di credito - Sedi di Roma, Firenze, Genova, Torino, Milano;
c) Banco di Roma - sede di Roma,

entro il giorno 21 maggio p. v. per l'assemblea di prima convocazione, ed entro il giorno 25 maggio p. v. per l'assemblea di seconda convocazione, fermi restando per questa i depositi effettuati per intervenire all'assemblea di prima convocazione.

Ai possessori di titoli nominativi il biglietto d'ammissione sarà inviato tempestivamente d'ufficio a mezzo raccomandata.

Il Consiglio d'amministrazione.

13950 — A pagamento.

Società anonima ristorante Umberto I

Capitale sociale L. 600.000

SEDE IN ROMA
Via della Mercede, n. 42

Gli azionisti della sopra intestata Società anonima sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di lunedì 28 maggio 1923, nei locali della sede sociale, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Emolumento ai sindaci per l'anno 1923.
5. Nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea le azioni devono essere depositate almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa presso la sede sociale.

L'assemblea di seconda convocazione, per il caso che nella prima non si raggiunga il numero legale, è fissata per il giorno 29 maggio 1923, alle ore 14, e nel suddetto luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

13952 — A pagamento.

Prima Spremitura Triestina d'olio Luzzatti e C.

Società anonima

Trieste

Capitale sociale L. 6.000.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 maggio 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Trieste (Guardiella, n. 680), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di due revisori effettivi e di due supplenti.
4. Determinazione del compenso ai revisori uscenti.

Ai sensi dell'art. 29 dello statuto gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare, verso rilascio della ricevuta di deposito, le loro azioni sei giorni prima dell'assemblea presso la Cassa della Società.

Trieste, 5 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13953 — A pagamento.

A. L. B. A.

Società anonima per alberghi diurni

Capitale L. 1.000.000 emesso e versato L. 500.000

SEDE IN NAPOLI

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel giorno 28 maggio 1923, alle ore 16, nei locali della sede sociale in Napoli, Via Santa Brigida, n. 72, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Dimissioni del Consiglio di amministrazione.
5. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del compenso ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

1. Relazione degli amministratori e dei sindaci sulle condizioni dell'azienda.
2. Proposta di svalutazione del capitale sociale a L. 25.000.
3. Provvedimenti per la sistemazione dell'azienda.
4. Proposta di scioglimento della Società e sua liquidazione, conseguentemente nomina dei liquidatori, loro attribuzioni e poteri.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale dalle ore 9 alle ore 19 di tutti i giorni meno i festivi a partire dall'11 maggio e sino al 22 maggio 1923.

Qualora per mancanza di numero legale l'assemblea di prima convocazione non risultasse valida, l'assemblea di seconda convocazione si intende fissata per lo stesso giorno 28 maggio 1923, alle ore 18, nella stessa sede sociale.

Napoli, 8 maggio 1923.

Pel Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato.

13951 — A pagamento.

D. TRIPCOVICH & Ci.

Società anonima di navigazione, rimorchi e salvataggi

Trieste

AVVISO DI CONVOCAZIONE

alla VIII assemblea generale ordinaria degli azionisti che avrà luogo lunedì 28 maggio 1923 alle ore 11, nella sede della Ditta D. Tripcovich, Trieste, palazzo Tergesteo, via della Borsa, n. 1, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio 1922.
2. Relazione dei revisori.
3. Deliberazioni relative.
4. Elezione di due revisori e di un revisore sostituto.

N. B. — Ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale gli azionisti che intendono prendere parte all'assemblea dovranno depositare le loro azioni con i rispettivi tagliandi al più presto entro il 25 maggio 1923 alla cassa della Società, Trieste, palazzo Tergesteo, via della Borsa, n. 1, oppure presso i seguenti Istituti Bancari:

Banca commerciale triestina;
Banca di credito popolare;
Banca commerciale italiana;
Credito italiano;
Banco di Roma.

A tenore dello statuto sociale, art. 33, ogni cinque azioni danno diritto ad un voto.

Trieste, 10 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13961 — A pagamento.

Riseria di Robbio Lomellina

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede amministrativa e industriale in Robbio Lomellina per il giorno 27 maggio 1923 a ore 10 e occorrendo in seconda convocazione alle ore 11 dello stesso giorno e nello stesso luogo, per ivi discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione del bilancio chiuso al 28 febbraio 1923.
4. Ratifica di nomina di consiglieri e nomina di altro consigliere.

Nei termini di legge sarà depositato presso la sede legale la relazione dei sindaci e il bilancio a disposizione dei signori azionisti, i quali per intervenire all'assemblea dovranno depositare o presso la sede legale o presso la Banca della cooperazione e del lavoro o presso la Banca popolare di Milano o presso la Banca commerciale italiana sede di Milano, i loro titoli 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

13957 — A pagamento.

Società per imprese agricole

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 1.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, alle ore 16 del 28 maggio corrente in prima convocazione e del 30 detto in seconda, alla sede sociale al Corso Umberto I, n. 300, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Discussione e deliberazione relative.
4. Nomina dei sindaci e fissazione emolumento.

Per l'intervento all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni nella Cassa sociale non oltre il 21 corrente per la prima e il 26 detto per la seconda convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

13960 — A pagamento.

PIOVENE SOMAINI e C.

Soc. an. italiana fabbrica tappezzeria in carta

MILANO

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in all'assemblea straordinaria il giorno 27 maggio 1923, alle ore 14, nei locali della Società corso Buenos Ayres nn. 77-79, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione situazione finanziaria e patrimoniale della Società.
2. Deliberazione sulla rientegrazione o aumento del capitale sociale.
3. Deliberazioni inerenti al contenuto del n. 1 dell'art. 158 Codice di commercio.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non oltre il 21 maggio presso la sede sociale.

Milano, 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13963 — A pagamento.

Navigazione generale italiana

Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd italiano

Anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale lire 150 000 000 interamente versato

Si prevengono i signori azionisti che il Consiglio d'amministrazione nella seduta dell'11 maggio 1923 ha stabilito di convocare l'assemblea generale straordinaria degli azionisti per il giorno 28 maggio 1923, ore 15, in Genova, nella sede sociale, via Balbi n. 6, col seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da lire 150.000.000 a lire 300.000.000 mediante emissione di n. 300.000 azioni del valore nominale di L. 500 ciascuna, riservate tutte in opzione agli azionisti a L. 510 ciascuna in ragione di una nuova azione per ogni azione vecchia posseduta.
2. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.
3. Aggiunta all'art. 9 dello statuto: « le azioni interamente liberate sono al portatore ma l'azionista può chiedere la conversione in azioni nominative. I titoli delle azioni nominative sia per le azioni liberate che non liberate sono provvisti di cedole pagabili al portatore ».

Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare non più tardi del giorno 22 maggio 1923 e prima della chiusura delle Casse, le proprie azioni presso i seguenti Istituti:

Banca commerciale italiana, tutte le sedi e succursali nel Regno.

Credito italiano, sede di Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli.

Istituto italiano di Credito marittimo, tutte le sedi e succursali nel Regno.

I signori azionisti intestatari di azioni nominative possono intervenire all'assemblea senza bisogno di effettuare alcun deposito facendosi riconoscere.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

13964 — A pagamento.

Aeromarittima Italiana

già Cesare e Eugenio Foa

Società anonima

Sede in Bagnoli di Napoli

Capitale statutario Lire 3.000.000
Emesso e versato L. 2. 33.500

I signori azionisti sono convocati per il giorno 28 maggio 192 , alle ore 10 ant., nella sede sociale in Bagnoli di Napoli, via Coroglio n. 40, in assemblea straordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Riduzione del capitale.
3. Eventuale aumento di capitale.
4. Modifiche allo statuto.

L'assemblea di seconda convocazione eventualmente occorrente si intende sin da ora convocata per il giorno 30 maggio 1923, alle ore 10, nella stessa sede e con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i certificati azionari presso la Cassa sociale o la spett. sede di Napoli del Banco di Napoli o a quelle di Napoli, Roma, e Milano della spett. Banca commerciale Italiana entro il 22 maggio 1923 per la prima, ed entro il 24 maggio 1923 per la seconda convocazione.

Bagnoli di Napoli, 8 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13967 — A pagamento

Società per l'incremento dell'Isola d'Ischia

Capitale emesso e versato L. 300 000

E' convocata per il giorno 28 corrente mese alle ore 13, in prima convocazione, ed ove occorra in seconda convocazione per giorno 29 del corrente mese, alla stessa ora, alla riviera di Chiaia, n. 84, in Napoli, l'assemblea generale ordinaria e straordinaria della suddetta Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione dei bilanci e conti profitti e perdite degli esercizi dal 1915 al 1922 inclusivo, con la relazione degli amministratori e dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
3. Emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Svalutazione delle azioni ed emissione di nuove azioni.
2. Trasferimento della sede sociale e conseguente modifica dello statuto (art. 2).

Napoli, 8 maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Cabattini Giovanni Augusto

13965 — A pagamento.

TRANSMARINA

Soc. an. ital. di trasporti internazionali ed imp. marittime

Capitale versato Lire 700.000

GENOVA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 maggio 1923, ore 15 presso la sede sociale, in Genova, piazza Campetto n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Liquidazione del ramo spedizioni ed eventuale modificazione degli articoli 1 e 2 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno effettuarne il deposito nella cassa sociale cinque giorni almeno prima di quello fissato per l'assemblea a termini dell'art. 13 dello statuto.

Non raggiungendosi il numero previsto dall'art. 14 dello statuto per la validità dell'assemblea rimane fin d'ora fissato per l'assemblea di 2ª convocazione il giorno 30 maggio 1923, stesso luogo ed ora.

Per il Consiglio d'amministrazione

13917 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO
di deliberamento provvisorio

SI NOTIFICA

che nell'asta ieri tenutasi in questo ufficio giusta l'avviso in data 18 p. p. aprile, vennero aggiudicati in via provvisoria i seguenti appalti di manutenzione stradale:

Durante il biennio 1923-1924:

Lotto 1.

Strada provinciale Milano-Torino, 1° tronco, con diramazione da Cigliano verso Villareggia, mediante il ribasso di L. 6 % sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 64.371,20.

Lotto 2

Strada provinciale Tronzano-Livorno-Saluggia, col ribasso di lire 2,50 % sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 32.817,75.

Lotto 3.

Strada provinciale Crescentino-Ivrea, 2° tronco, col ribasso di

l'rè 8 % sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 18.35 l.

Durante il triennio 1923-1925:

Lotto 4.

Strada provinciale Torino-Mortara, tra il confine con la provincia di Alessandria, oltre Trino, e quello con la provincia di Torino presso la Bora Bal'ea col ribasso di L. 3 10 % sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 48.837.65.

Lotto 5.

Strada provinciale Vercelli-Casale col ribasso di L. 6,20 % sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 44.086.

Lotto 6.

Strada provinciale Vercelli-Trino-Camino, col ribasso di L. 6,5 per cento sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 68.161,50.

Il termine dei fatali per presentare offerte di ulteriore ribasso non minore del ventesimo sulle somme sovraindicate scade alle ore 11 precise del giorno 16 corrente maggio.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e la ricevuta del prescritto deposito di garanzia fatto in questa Cassa provinciale (Banca popolare), in ragione di un decimo dell'importo del rispettivo lotto.

I capitolati relativi sono visibili in questo ufficio.

Novara, 8 maggio 1923.

Il segretario generale
Borra.

13908 — A pagamento

Amministrazione provinciale di Salerno

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso, per titoli e per esami scritti ed orali dinanzi ad apposita Commissione giudicatrice, ad un posto di dattilografo nell'Ufficio amministrativo provinciale di Salerno, con lo stipendio annuo iniziale (lordo di ritenute) di L. 3830, aumentabile di L. 380 per ogni quadriennio fino a raggiungere il massimo di L. 4710 (lordo di ritenute), oltre indennità caro viveri e nella misura approvata da questa Amministrazione, col diritto a pensione in conformità delle disposizioni contenute nella legge (testo unico) 21 febbraio 1895 n. 70 e relativo regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Chiunque intenda concorrere dovrà non più tardi delle ore 15, del giorno 30 maggio 1923, presentare domanda scritta e sottoscritta di proprio pugno alla segreteria della Deputazione provinciale, indicandovi nome, cognome, paternità, luogo di nascita e domicilio a cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente abbia superata l'età non maggiore di anni 30 e non maggiore di anni 35 qualora già si trova in pianta stabile presso altre pubbliche Amministrazioni del Regno (Stato Provincie, Comuni);

3° certificato di aver sempre tenuta buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune in origine, nonchè da quello dei Comuni in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;

4° certificato generale penale dal quale risulti che l'aspirante non ha riportate condanne indicate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148 salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione od amnistia;

5° certificato di sana costituzione fisica;

6° licenza ginnasiale o tecnica o complementare o di scuola commerciale inferiore od altro titolo che si riterrà equipollente (in originale).

I certificati di cittadinanza, di buona condotta, di sana costituzione fisica ed il certificato penale devono essere di data posteriore a quella del presente avviso.

Gli esami avranno luogo in Salerno, nei giorni da stabilirsi e consisteranno nelle seguenti prove:

1° giorno - Esami scritti:

a) Componimento d'italiano — b) Risoluzione di un quesito di aritmetica.

2° giorno - Un esame pratico di dattilografia.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti.

L'ammissione al concorso ed i giorni in cui cominceranno gli esami saranno partecipati ai concorrenti ammessi, con lettera raccomandata, spedita per posta, al domicilio che sarà indicato nella domanda.

La nomina sarà fatta dalla Deputazione provinciale a seguito del giudizio sui titoli e sugli esami dato dalla Commissione esaminatrice.

Nella formazione della graduatoria, a parità di merito, avranno titolo di preferenza quei candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dal R. decreto 18 settembre 1919, n. 1825, secondo l'ordine assegnato nel decreto stesso.

Il nominato acquisterà la stabilità dopo un periodo di prova di 2 anni; dovrà assumere servizio entro 10 giorni dalla data della comunicazione di nomina, sotto pena di essere ritenuto dimissionario.

Le attribuzioni, gli obblighi ed i diritti inerenti al posto suddetto sono determinati dal regolamento organico per gli impiegati e i salariati degli Uffici provinciali di Salerno, approvato dal Consiglio provinciale nella tornata del 4 maggio 1920, ostensibile presso la segreteria della Deputazione provinciale nei giorni feriali, durante le ore d'ufficio.

Salerno, 7 maggio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
Moscati.

Il direttore
dell'Ufficio amministrazione
Galello.

13921 — A pagamento.

Il direttore generale del tesoro

AVVISA

che è stato dichiarato lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 49 rilasciata dalla tesoreria centrale il giorno 10 agosto 1922 per la somma di L. 18 000 in effetti pubblici a favore del sig. Marchese Alberto del Gallo di Roccagiovine, versata per abilitare la Società italiana per la lavorazione dei metalli e del legno, a concorrere all'asta del 12 agosto 1922.

Chiunque avesse rinvenuta la detta quietanza è invitato di farla pervenire a questa Direzione generale (Div. 5ª) per essere consegnata alla parte.

Trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, sarà rilasciato un certificato in sostituzione della quietanza suddetta.

Roma, 28 aprile 1923.

Per il direttore generale del tesoro
Paris.

13896 — A pagamento.

Città di Cavallermaggiore

Ospedale di carità di Cavallermaggiore

AVVISO D'ASTA
per vendita di immobili

Il dott. Lausetti Giovanni Enrico fu Stefano, R. notaio alla residenza di Cavallermaggiore, in esecuzione di deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente morale « Ospedale di carità di Cavallermaggiore » debitamente approvata dalla superiore autorità con provvedimento n. 5902, Divisione O. P.

NOTIFICA

che alle ore 10 del giorno 28 maggio 1923, in Cavallermaggiore, e nel palazzo comunale in via Nazionale, num. civ. 40, procederà alla vendita a pubblico incanto dei seguenti immobili di proprietà dell'Ospedale di carità di Cavallermaggiore immobili si-

tuati nei territori di Cavallermaggiore e di Racconigi e ripartiti in 18 distinti lotti e cioè:

Lotto 1.

Particelle *a* del seminativo arborato irriguo in Cavallermaggiore iscritto in catasto al n. 33, foglio XLVIII di mappa della superficie di are 107,01 e della rendita imponibile di L. 68,60.

Lotto 2.

Particella *b*) del seminativo arborato irriguo in Cavallamaggiore inscritto in catasto al n. 33 foglio XLVIII di mappa della superficie di are 88,53 e de la rendita imponibile di L. 56,75.

Lotto 3.

Particella *c*) del seminativo arborato irriguo in Cavallamaggiore inscritto in catasto al n. 33 foglio XLVIII di mappa della superficie di are 67,63 e della rendita imponibile di L. 43,35.

Lotto 4.

Particella *d*) del seminativo arborato irriguo in Cavallamaggiore inscritto in catasto al n. 33 foglio XLVIII di mappa della superficie di are 131,46 e della rendita imponibile di L. 84,25.

Lotto 5.

Particella *e*) del seminativo arborato irriguo in Cavallamaggiore inscritto in catasto al n. 33 foglio XLVIII di mappa della superficie di are 105,10 e della rendita imponibile di L. 67,35.

Lotto 6.

Particella *f*) del seminativo arborato irriguo in Cavallamaggiore inscritto in catasto al n. 33 foglio XLVIII di mappa della superficie di are 70,61 e della rendita imponibile di L. 45,25.

Lotto 7.

Particella *g* del seminativo arborato irriguo in Cavallermaggiore iscritto in catasto al n. 33, foglio XLVIII di mappa, della superficie di are 93 11 e della rendita imponibile di L. 59,70.

Particella *b* del seminativo arborato irriguo (Alteno), in Cavallermaggiore iscritto in catasto al n. 47 foglio XLVIII di mappa, della superficie di are 29,76, e della rendita imponibile di L. 19,07.

Lotto 8.

Particella *h* del seminativo arborato irriguo in Cavallermaggiore iscritto in catasto al n. 33, foglio XLVIII di mappa della superficie di are 67,83 della rendita imponibile di L. 43,50.

Particella *a* del seminativo arborato irriguo (Alteno) in Cavallermaggiore iscritto in catasto al n. 47, foglio XLVIII di mappa della superficie di are 31,51 e della rendita imponibile di L. 20,20.

Lotto 9.

Particella *i* del seminativo arborato irriguo in Cavallermaggiore iscritto in catasto al n. 33, foglio XLVIII di mappa, della superficie di are 65,26 e della rendita imponibile di L. 41,83.

Lotto 10.

Porzione *a* del fabbricato rurale in Cavallermaggiore inscritto in catasto al n. 127 foglio XLVIII di mappa, della superficie di are 12,13, senza rendita imponibile.

Orto in Cavallermaggiore inscritto in catasto al n. 130 foglio XLVIII di mappa, della superficie di are 23,80 e della rendita imponibile di L. 11,86.

Orto in Cavallermaggiore inscritto in catasto al n. 129 foglio XLVIII di mappa, della superficie di are 5,07 e della rendita imponibile di L. 2,48.

Lotto 11.

Particella *a* del seminativo arborato irriguo in Cavallermaggiore inscritto in catasto al n. 39 foglio XLVIII di mappa, della superficie di are 84,54 e della rendita imponibile di L. 54,19.

Lotto 12.

Particella *b* del seminativo arborato irriguo in Cavallermaggiore inscritto in catasto al n. 39 foglio XLVIII di mappa, della superficie di are 81,45 e della rendita imponibile di L. 52,20.

Lotto 13.

Particella *c* del seminativo arborato irriguo in Cavallermaggiore inscritto in catasto al n. 39 foglio XLVIII di mappa della superficie di are 70,82 e della rendita imponibile di L. 45,40.

Lotto 14.

Bosco misto in Racconigi, iscritto in catasto al n. 35, fol. XLIX di mappa, della superficie di are 23,96, e della rendita imponibile di L. 5,03

Lotto 15.

Particella *a* del prato irriguo (detto Mombello) in Racconigi, iscritto in catasto al n. 48, al fol. XLIX di mappa della superficie di are 111,06 e della rendita imponibile di L. 78 85.

Lotto 16.

Particella *b* del prato irriguo in Racconigi, iscritto in catasto al n. 48, fol. XLIX di mappa della superficie di are 106,61 e della rendita imponibile di L. 75,70.

Lotto 17.

Particella *c* del prato irriguo in Racconigi, iscritto in catasto al n. 48 fol. XLIX di mappa, della superficie di are 76,88 e della rendita imponibile di L. 54,56.

Lotto 18.

Particella *d* del prato irriguo in Racconigi, iscritto in catasto al n. 48, fol. XLIX di mappa, della superficie di are 59,94 e della rendita imponibile di L. 42,56.

L'esperimento d'asta verrà effettuato col metodo delle candele vergini e l'incanto verrà aperto sui prezzi fissati da perizia del geom. Valinotti, e cioè:

Lotto		Prezzo d'asta	
Lotto 1. —	Prezzo d'asta	L.	11.930.
» 2. —	»	»	8 950.
» 3. —	»	»	5.630.
» 4. —	»	»	13.400.
» 5. —	»	»	6.510.
» 6. —	»	»	2 770.
» 7. —	»	»	14.100.
» 8. —	»	»	11.700.
» 9. —	»	»	4.030.
» 10. —	»	»	40 600.
» 11. —	»	»	5.268.
» 12. —	»	»	5.378.
» 13. —	»	»	4.314.
» 14. —	»	»	900.
» 15. —	»	»	14.100.
» 16. —	»	»	13.750.
» 17. —	»	»	8.030.
» 18. —	»	»	9 4.0.

Totale L. 181.110.

Il termine utile per le offerte di aumento non inferiore al vigesimo sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria scade alle ore 18 del giorno 12 giugno 1923.

Si osserveranno nell'asta le norme trascritte nel relativo bando.

Cavallermaggiore, 3 maggio 1923.

Giovanni Enrico Lausetti
notaio.

13879 — A pagamento.

OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA

Beni da affittare

AVVISO
di aggiudicazione provvisoria

Si notifica che nell'esperimento d'asta oggi tenutosi presso l'Amministrazione ospitaliera l'affitto del podere denominato « Luserta », in territorio di Trecate ed Ariotta, della superficie di pertiche catastali 1255.95, pari ad are 8216,73, venne provvisoriamente aggiudicato per il canone annuo locatizio di L. 65.100.

Il termine utile per le offerte di miglioria non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria scadrà ore 10 del giorno di giovedì 21 corr. mese.

Le offerte stesse dovranno accompagnarsi col deposito di L. 15000 subordinatamente all'osservanza del capitolati generale e speciale visibili presso la segreteria del Pio Ente.

Novara, 7 maggio 1923.

Per l'Amministrazione
Achille Viganotti
segretario.

13926 — A pagamento.

R. PREFETTURA DI SASSARI

Avviso d'asta

ad unico incanto e definitivo deliberamento mediante offerte segrete

Si fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 1 giugno c. a. dinanzi al prefetto o chi per esso avrà luogo un pubblico incanto per lo

Appalto del servizio di fornitura dei generi occorrenti al Penitenziario di Alghero per il mantenimento dei detenuti durante l'esercizio 1° luglio 1923-30 giugno 1925.

L'appalto ha per oggetto i seguenti lotti e si terrà una distinta licitazione per ogni lotto.

PROSPETTO.

Lotti	GENERI		QUANTITA' di ogni genere da provvedersi durante l'appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	2		3	4	5	6
1	Pane bianco di 1ª qualità	Kil.	3600	1 60	5760 —	247660 —
	Id. di 2ª id.	»	6000	1 45	8700 —	
	Pane ordinario	»	212000	1 10	233200 —	
2	Carne di bue e manzo	»	12000	7 —	84000 —	81000 —
3	Riso di 1ª qualità	»	800	2 45	1960 —	51360 —
	Riso di 2ª qualità	»	14000	2 20	30800 —	
	Fagioli secchi	»	6000	2 10	12600 —	
	Ceci secchi	»	6000	1 —	6000 —	
4	Pasta di 1ª qualità	»	1600	2 20	3520 —	51120 —
	Id. di 2ª id.	»	28000	1 70	47600 —	
5	Olio di oliva per condimento	»	1800	6 50	11700 —	19585 —
	Petrolio raffinato	»	2400	2 40	5760 —	
	Olio di oliva per illuminare	»	500	4 25	2125 —	
6	Lardo	»	1800	8 —	14400 —	14100 —
7	Legna di essenza forte	Q li	7200	7 —	50400 —	52800 —
	Carbone vegetale	»	60	40 —	2400 —	

La confezione del pane dovrà essere eseguita dall'assuntore del lotto primo nel panificio esistente nello stabilimento, avvalendosi del materiale dell'Amministrazione e della mano d'opera dei condannati, cui dovranno corrispondersi le mercedi giornaliere di L. 2 10 al capo fornaio, di L. 1,70 ai fornai, e di L. 1,10 ai serventi o facchini.

I locali ed il materiale dovranno essere consegnati all'assuntore a tutti gli effetti, mediante regolari verbali in conformità di quanto è stabilito per i locali e materiale del capitolato di oneri 16 giugno 1912 per i servizi delle forniture carcerarie.

La Direzione, ove se ne presenti l'opportunità potrà abbattere e destinare al consumo dei detenuti qualche capo di bestiame bovino del tenimento agricolo di Cuguttu, senza che perciò l'assuntore del lotto 2° possa elevare eccezioni o riserve.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lettera A e 90 (5° e 6° comma) del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 n. 307, cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'asta verrà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni lotto dal prospetto suddetto e le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

Le offerte dovranno contenere le indicazioni del ribasso oltre che in cifre anche in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche nel caso che si abbia un solo offerente.

L'appalto sarà regolato dagli oneri stabiliti nel capitolato 31 agosto 1891, visibile in questa prefettura nelle ore di ufficio.

Per tutti i lotti gli aggiudicatari, oltre le spese d'asta e di contratto dovranno pagare l'importo di cinque capitolati d'oneri per ogni contratto occorrente, in ragione di lire 1,25 a copia.

Prima dell'apertura dell'incanto i concorrenti dovranno dimostrare al presidente dell'asta la loro idoneità e comprovare di avere depositato in contanti o in rendita del Debito pubblico in corso al giorno del deposito o in altri titoli emessi o garantiti

dallo Stato per il loro valore effettivo al corso di borsa, una somma equivalente al 3 0/0 dell'importare del lotto o dei lotti ai quali intendono concorrere.

Tale deposito sarà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari ed agli aggiudicatari dopo che avranno prestato la cauzione definitiva indicata appresso.

Il deliberatario dovrà poi prestare una cauzione corrispondente al 5 0/0 dell'ammontare della sua impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito pubblico dello Stato, o del deposito di titoli al portatore dello stesso debito, o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore medio di borsa, del semestre precedente ammesso per 9/10 oppure del corrispondente capitale alla Cassa DD. e PP.

Ove nel termine di otto giorni dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà il deposito provvisorio che cederà *ipso jure* a benefic o dell'Amministrazione.

Il contratto avrà principio il 1° luglio 1923 e durerà a tutto il 30 giugno 1925.

Per l'esecuzione del contratto e per tutti gli effetti che ai termini di legge ne derivano, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel comune di Alghero.

Sassari, 6 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Duranti.

13942 — A credito.

Municipio di Tolentino

Avviso d'asta

a termini abbreviati (unico incanto)

Alle ore 10,30 di sabato 19 corrente mese, dinanzi al sindaco, o chi per lui, sarà tenuto in questa residenza comunale, col sistema dei partiti segreti, secondo le norme di cui all'art. 87, lettera *a*) del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, un unico esperimento d'asta per l'appalto della fornitura della ghiaia - biennio 1° aprile 1923-31 marzo 1925 - per le strade territoriali esterne, vie e piazze interne, mantenute a ghiaia, di questo Comune, sotto l'osservanza delle norme e condizioni tutte contenute nel capitolato speciale approvato dal Consiglio comunale in seduta 27 marzo u. s., modificato con atto ad urgenza della Giunta municipale del 1° corrente mese.

L'importo presunto dell'appalto è di L. 85.000 annue salvo quel di più o quel di meno che potrà verificarsi nell'effettivo importare delle forniture e salvo la riduzione proporzionale del ribasso d'asta.

Le schede contenenti l'offerta, scritte in carta da bollo da L. 2,40, firmate di proprio pugno dagli offerenti, saranno indirizzate al sindaco in piego suggellato con la scritta, esterna « Asta per la fornitura della ghiaia » e dovranno presentarsi all'atto dell'incanto, ovvero farsi pervenire a mezzo della posta o consegnandole o facendole consegnare nelle ore d'ufficio a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Nelle schede sarà espresso chiaramente in lettere e cifre sotto pena di nullità il ribasso che s'intende accordare di un tanto per cento esclusa ogni condizione o riserva.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà definitiva al primo incanto a favore del migliore offerente purchè sia stato raggiunto o superato il « minimum » contenuto nella scheda d'ufficio.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente dovrà esibire un certificato di moralità rilasciato dall'autorità competente, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso, ed un certificato d'idoneità da rilasciarsi dal prefetto o sotto prefetto in data non anteriore a sei mesi dall'avviso stesso, comprovante la piena perizia nell'eseguimento di tal genere di forniture, nonchè una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi gli approvigionamenti, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di aver giudicati prezzi di tariffa nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per offrire.

Ogni aspirante dovrà pur fare presso la tesoreria comunale a garanzia dell'asta e per le spese contrattuali un deposito provvisorio di L. 3000 che verrà subito restituito ai soccombenti alla gara, mentre verrà trattenuto per l'aggiudicatario e sarà da questi perduto se non si presenti alla stipulazione del contratto di appalto nel termine che gli verrà per lettera assegnato.

In tal caso l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a tutto rischio e spese del deliberatario medesimo.

La cauzione definitiva è di L. 10.000 da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore del Comune.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese occorrenti per l'asta, contratto, consegna e registro.

Il capitolato è ostensibile nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Tolentino, 8 maggio 1923.

Il sindaco
P. Gircconi.

13903 — A pagamento.

Provincia di Catania

Circondario di Catania

Municipio di Bronte

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento

per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto civico Maniaci

SI RENDE NOTO

che alle ore 12 del 2 giugno p. v. nella sede municipale, dinanzi al sindaco, o a chi per lui, avrà luogo l'asta per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto Maniaci-Bronte, in conformità al progetto tecnico dell'ing. Guido Albertelli, aggiornato dal geom. Russo Salvatore il 25 gennaio 1922, superiormente approvato.

Però per le opere di allacciamento e protezione igienica delle sorgive è obbligatoria l'esecuzione del progetto 10 settembre 1921 dell'ing. Nicolosi, giusta decreto 13 maggio 1922, n. 9366, del signor prefetto di Catania.

L'importo complessivo dei lavori e provviste, oggetto del presente appalto, è di L. 1.081.074,75, corrispondente alla base d'asta: e cioè, L. 801.074,75 giusta preventivo di spesa Albertelli, e L. 280.000 giusta preventivo Nicolosi.

Essa avrà luogo ad offerte segrete, a mente dell'art. 87 lett. A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Non saranno ammesse offerte condizionate e l'aggiudicazione sarà deliberata a favore del migliore offerente fra coloro la cui offerta, in ribasso del prezzo base d'asta, sia contenuta entro i limiti del massimo e del minimo fissati in apposita scheda suggellata, da aprirsi dopo la lettura delle offerte presentate.

Per essere ammessi all'asta ciascun aspirante, dovrà presentare in Comune entro le ore 12 di (otto giorni) alla segreteria comunale, i seguenti documenti:

a) domanda;

b) certificato generale penale, debitamente legalizzato, di data non anteriore a quattro mesi da quella del presente avviso;

c) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza, legalizzato e di data non anteriore a quattro mesi;

d) certificato di idoneità, di cui all'art. 77 del succitato regolamento e all'art. 2 del capitolato generale 28 maggio 1895, rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici od anche privati, analoghi a quelli da appaltarsi, dal quale risulti che egli ha dato prova di perizia e di sufficiente capacità nell'esecuzione e direzione di tali lavori e di non aver sollevato liti giudiziarie nell'esecuzione dei medesimi.

Non vi è obbligo di legalizzazione per i certificati rilasciati da questa autorità municipale.

Le offerte di ribasso dovranno presentarsi al momento dell'asta, oppure potranno farsi pervenire alla segreteria comunale entro le ore dodici del detto 2 giugno, sia a mezzo della posta, sia a mezzo consegna all'ufficio stesso.

Dette offerte, scritte su carta bollata da L. 2,40, dovranno contenere:

1. L'indicazione dell'appatto al quale s'intende concorrere.
2. L'indicazione del ribasso, oltre che in cifre, in tutte lettere.

Dovranno, inoltre, essere accompagnate da una dichiarazione, pure in carta da bollo da L. 2,40 dalla quale risulti che l'aspirante all'appalto ha preso conoscenza dei luoghi sui quali debbonsi eseguire le opere e di accettare, senza riserve, le prescrizioni stabilite nel capitolato d'oneri generale, approvato con decreto Ministeriale il 28 maggio 1895 e successive modifiche, nonchè di quello speciale e di quelle del presente avviso. Esse offerte debbono essere chiuse in busta suggellata con la seguente dizione:

« Offerta del signor (nome, cognome, paternità e residenza precisa dell'aspirante) per l'appalto ed esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie alla costruzione dell'acquedotto di Bronte cennate nell'avviso d'asta ». (indicare il presente avviso).

Ciascun aspirante all'appalto dovrà preventivamente, depositare nella tesoreria comunale le seguenti somme:

1. L. 20 000 per spese d'asta e di contratto, che sono tutte a carico dell'appaltatore e delle quali sarà reso conto con definitiva liquidazione.
2. L. 30 000 in moneta corrente nel Regno o in titoli di rendita, equivalenti la detta somma quale cauzione provvisoria a garenzia dell'offerta.

L'aggiudicatario dovrà pure versare nella Cassa DD. e PP. a proprie spese, prima della stipula del contratto la cauzione definitiva in una somma pari al ventesimo della somma netta di appalto a seguito di che sarà restituita la cauzione provvisoria.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà eseguito dopo l'approvazione del collaudo, in conformità alle norme contenute nel capitolato d'oneri.

Il contratto dovrà stipularsi non più tardi di giorni dieci dall'avvenuta aggiudicazione.

In caso di ritardo o rifiuto alla stipula del contratto, o alla presentazione della cennata cauzione, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria e a tutte le spese inerenti all'aggiudicazione, nonchè a tutte le conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza bisogno di atti che lo mettano in mora.

Al rogito dell'atto contrattuale dovrà pure l'assuntore presentare un idoneo supplente, solidale obbligato, il quale, intervenendo nel contratto, assumerà gli obblighi stabiliti dall'art. 9 del capitolato generale, mentre d'altra parte come fideiussore dovrà produrre i documenti come per i concorrenti all'appalto.

I lavori di che trattasi dovranno essere condotti a termine entro cinquecento giorni dalla consegna, naturali e consecutivi sotto pena di una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo, da dedursi senz'altro, dall'importo dei lavori.

Le cifre esposte in progetto potranno variare in più o in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, senza che l'assuntore dell'opera possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel capitolato relativo e prezzi diversi da quelli indicati in elenco.

L'assuntore dovrà eseguire in un primo tempo i lavori di allacciamento e protezione igienica della sorgiva Maniaci e non procederà all'esecuzione delle opere previste nel progetto Albertelli se non dopo ultimati i lavori anzidetti, il tutto in piena conformità alle istruzioni del Ministero dell'Interno contenute nella lettera 26 settembre 1922, n. 20179-17/12130.

I disegni, il capitolato ed atti attinenti sono visibili in segreteria nelle ore d'ufficio e, a richiesta, si rimetterà copia del solo capitolato speciale.

Bronte, 2 maggio 1923.

Visto: il sindaco
comm. V. Pace.

Il segretario
V. Morabito.

1393? — A pagamento.

COMUNE DELLA SPEZIA

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Alle ore 11 del 21 maggio 1923 avrà luogo presso questo Municipio, l'appalto, ad unico incanto, a schede segrete, per l'affitto del teatro civico di questa città, sulla base dell'annuo canone di L. 40.000.

Richiedonsi certificati penalità e moralità non anteriori a 4 mesi.

Depositi a cauzione L. 12.000 in contanti o in titoli di Stato e L. 2000 in contanti per le spese.

Condizioni ed obblighi risultano dal capitolato 19 ottobre 1922 visibile presso la segreteria.

Spezia, 9 maggio 1923.

Il segretario generale del Comune
Agnese.

13927 — A pagamento.

CITTA' DI TORINO

Avviso
di seguita aggiudicazione e di scadenza di fatali

Nell'incanto tenutosi oggi in questo civico palazzo, secondo l'avviso in data 23 aprile 1923, per la vendita di terreno fabbricabile in via Ottavio Revel angolo via Donati e via Vittorio Amedeo II, della superficie netta di mq. 1970, salva misura definitiva, venne aggiudicata la vendita mediante l'offerto prezzo di L. 300 al mq.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerta di aumento non inferiore al vigesimo del prezzo di aggiudicazione scade alle ore 18 di lunedì 14 maggio corrente.

Le condizioni di vendita sono visibili presso il civico Ufficio legale, nel quale saranno accettate le offerte, corredate della ricevuta del deposito.

Torino, 5 maggio 1923.

Il segretario generale
A. Fubini.

13928 — A pagamento.

Comune di Arischia

Provincia di Aquila

Avviso d'asta a termini abbreviati
per fitto di erbe estive

SI RENDE NOTO

che, nel giorno 19 maggio 1923, alle ore 11, nella sala di questo palazzo comunale, avanti il signor sindaco, o chi per esso, si procederà all'incanto a termini abbreviati per l'affitto delle erbe estive dei seguenti pascoli.

Lotto 1.

Bosco Chiacchio a confine del terzo fosso delle capezze al fosso sottostante della Vacchereccia ed in prosecuzione del medesimo sino al Ghiacciaio delle Solagne.

Prezzo di base di annuo L. 15.000.

Lotto 2.

Montagna Serre.

Prezzo di base di annue L 5000.

L'incanto avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

L'affitto avrà la durata pel primo lotto di tre anni e pel secondo di un anno a cominciare per entrambi dal 12 giugno 1923 ed avrà termine rispettivamente al 31 ottobre 1925 ed al 31 ottobre 1923.

Ogni offerta d'aumento non potrà essere inferiore al limite che sarà stabilito dall'autorità che presiederà all'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima depositare nelle mani del presidente a garenzia provvi

soria delle offerte e per spese pel primo lotto L. 3000 e pel secondo lotto L. 500.

L'aggiudicatario del primo lotto dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni dieci da quello in cui il deliberamento diverrà definitivo, mentre pel secondo lotto terrà luogo al contratto il verbale di aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario del primo lotto dovrà presentare un supplente fideiussore, il quale intervenendo nel contratto, si assuma l'obbligo del pagamento del prezzo d'affitto.

In caso di rifiuto o ritardo nella stipulazione del contratto, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria ed al risarcimento di tutti i danni che il Comune dovesse risentire per effetto di nuovi esperimenti d'asta, senza necessità di alcun atto che lo costituisca in mora.

Tutte le spese inerenti agli affitti, nonchè quelle del contratto, di registro, bolli e di copie, sono a carico degli aggiudicatari.

L'aggiudicatario del 2° lotto dovrà versare l'intero prezzo di fitto il 15 giugno 1923 e quello del 1° lotto dovrà versare l'annuo canone il 15 giugno di ciascuno degli anni 1923-24-25.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di aumento in grado di ventesimo sui prezzi per i quali i detti affitti saranno aggiudicati provvisoriamente, resta stabilito a giorni 8 successivi alla data del seguito deliberamento provvisorio, e scadrà perciò alle ore 14 del giorno 27 maggio 1923.

Gli aggiudicatari dovranno eleggere domicilio legale in questo Comune.

Ariscbia, 7 maggio 1923.

Il sindaco ff.
G. Beccia.

Il segretario comunale
F. Cavalli.

13930 — A pagamento.

Comune di Ascoli Satriano

Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta per l'appalto del servizio di nettezza pubblica per il quinquennio 1923-927 indetto per il giorno 25 aprile u. s., con avviso pubblicato nel n. 87 della *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel n. 85 del Foglio degli annunzi legali di questa Provincia;

SI FA NOTO

che alle ore 10 antimeridiane del giorno 21 maggio c. a., in una sala del Palazzo municipale, innanzi il sindaco o chi per esso, avrà luogo a termini abbreviati un secondo esperimento d'asta per l'appalto predetto con il sistema della estinzione di candela vergine ed alle stesse condizioni enunciate nel sovracitato avviso.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche quando vi sia un solo offerente.

Il capitolato d'oneri e gli atti relativi all'appalto sono visibili presso l'ufficio di segreteria del Comune cui gli aspiranti potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti.

Ascoli Satriano, 5 maggio 1923.

Il segretario comunale
G. D'Assisti.

Visto: il sindaco
avv. B. Arnone.

13929 — A pagamento.

Municipio di Andria

Primo avviso d'asta

Alle ore 10 del giorno 28 del mese di maggio 1923, su questo Palazzo comunale, dinanzi al sig. R. commissario avrà luogo il primo esperimento d'asta, col sistema delle candele, per l'appalto quinquennale della fornitura delle stampe agli uffici di segreteria ed a quelle degli uffici alla dipendenza del Comune.

La gara si aprirà sul prezzo segnato dal catalogo della Ditta F.lli Lobetti e Bodoni di *Saluzzo del 1906-1907*, aumentato del sessanta per cento, con offerta in diminuzione ciascuna non inferiore dell'uno per cento.

Per essere ammessi agl'incanti, i concorrenti dovranno depositare nella Cassa comunale o alla presidenza dell'asta la somma di L. 1500 per cauzione provvisoria, oltre quella definitiva, da parte dell'aggiudicatario, in L. 4500, mediante libretto vincolato a favore del Comune.

I fatali per la legale miglioria in grado di ventesimo scadranno il giorno 11 giugno 1923, alle ore 12.

Il capitolato e gli atti relativi sono depositati in questa segreteria comunale e visibili durante le ore d'ufficio.

Andria, 9 maggio 1923.

Il segretario generale
Losappio.

Visto: il R. commissario
Ten. col. de Martini.

13931 — A pagamento.

Orfanotrofio femminile S. Lorenzo di Grosseto

AVVISO D'ASTA

di secondo e definitivo incanto per la vendita di un fabbricato posto in Grosseto via Montebello n. 3

Essendo nel giorno 6 maggio 1923 andati deserti gli incanti per la vendita del fabbricato posto in Grosseto, via Montebello n. 3, nel giorno 2 giugno 1923, alle ore 10, nello studio del notaio sig Valentini dott. Raffaello, in Grosseto, via Goldoni n. 11, avanti alla sottoscritta, o chi per essa, e coll'assistenza del Regio notaio anzidetto, si procederà all'esperimento di un secondo incanto ed all'aggiudicazione definitiva della vendita anche se vi sarà un solo concorrente.

Descrizione del lotto

Lotto 1.

Negozio, due magazzini, uno studio situati al piano terreno.

Prezzo base d'asta L. 21.800.

Lotto 2.

L'intero primo piano (composto di 7 vani) compreso la terrazza.

Prezzo base d'asta L. 20.300.

Lotto 3.

L'intero secondo piano (composto di 6 vani) compreso la corte ed il lavatoio, nonchè la cantina.

Prezzo base d'asta L. 18.700.

Lotto 4.

L'intero terzo piano (composto di 6 vani) compresa la loggia coperta e l'intero sottotetto.

Prezzo base d'asta L. 23.400.

Le gare d'asta avranno luogo col metodo della candela vergine e si apriranno sul prezzo indicato per ciascun lotto.

Ogni concorrente dovrà depositare la somma di L. 5000 a garanzia dell'aggiudicazione e delle spese contrattuali, d'asta e conseguenziali, tutte a carico del compratore.

Restano invariate tutte le altre condizioni contenute nell'avviso d'asta di primo incanto in data 11 aprile 1923.

Grosseto, 9 maggio 1923.

La presidente
Palmira Lenzi ved. Ponticelli.

13932 — A pagamento.

Congregazione di carità di S. Vittoria in Matenano

Avviso

di seguita aggiudicazione

Nell'incanto tenutosi il 5 maggio 1923, giusta l'avviso d'asta in data 9 aprile 1923, per la vendita di due terreni con case coloniche, siti in S. Vittoria in Matenano, l'uno in contrada Ete, di tavole 46,19, dell'estimo di scudi 48.53, pari ad ett. 4.61,90 ed a L. 258,34, e l'altro alle contrade Murole, Ripa Corvara e Critoli, di tavole 106,60, dell'estimo di scudi 125.63, pari ad ett. 10.66 ed a L. 638,35, il primo fu aggiudicato per L. 12.801.85 ed il secondo per L. 42.237.75.

SI RENDE NOTO

che il tempo utile per presentare le offerte di aumento non infe-

riori a L. 640.10 pel primo lotto e a L. 2111,90 pel secondo lotto, scade alle ore meridiane 12 del giorno 5 giugno 1923 e che le offerte medesime, accompagnate dai rispettivi depositi di L. 3000 e di L. 9000, si riceveranno nell'ufficio del sottoscritto notaio in S. Vittoria in Matenano, via Venti Settembre n. 21.

S. Vittoria in Matenano, 6 maggio 1923.

Il presidente ff.
Ivano Cocci.

Il notaio
Massimino Galanti.

13933 — A pagamento.

AVVISO
per l'aumento del vigesimo

SI FA NOTO

che nell'asta tenuta in Este il 2 maggio 1923 avanti l'investito del Beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Este, assistito dal sottoscritto notaio, per la vendita del fondo beneficiario in Este, sez. F, fol. XXV. mapp. n. 92-93 R L. 1984.49, e fol. XXXI mapp. n 13 R. L. 1521 di complessivi ettari 19,10, è rimasto provvisoriamente aggiudicatario il sig. Mengonara Silvio fu Antonio di S. Urbano d'Este, il quale ha offerto la somma di L. 271.000.

Il termine per l'aumento del vigesimo scade alle ore 10 del giorno 2 giugno 1923.

Chi intende fare offerta di aumento deve presentare domanda in carta bollata da L. 2,40 accompagnata da un deposito di lire 50.000 al notaio sottoscritto.

Este, 7 maggio 1923.

Il notaio delegato
dott. Manfredo Bellati.

13934 — A pagamento.

Economato generale dei Benefici Vacanti
per le Provincie Napoletane

R. SUBECONOMATO DI MILETO

Manifesto

Il R. subeconomo dei Benefici Vacanti della Diocesi di Mileto

FA NOTO

che nelle subaste tenute il giorno 2 corrente mese di maggio per la vendita di alcuni fabbricati di pertinenza della parrocchia di Santa Maria del Soccorso, in Monteleone, restarono provvisoriamente aggiudicatari:

1. Il signor Raho Giuseppe fu Francesco, pel primo lotto che comprende una casa terrana composta di due vani, uno quasi privo di luce, sita in Monteleone al Corso Umberto I, num. civ attuale 68, riportata alla partita del catasto fabbricati di Monteleone n. 2585, limitante con i signori Rosario e Luigi Condò ed il signor Francesco De Biase, il quale è pure proprietario dei piani superiori, e sulla quale gravita un annuo canone a favore dell'Amministrazione del Fondo culto di L. 4.42 art. n. 267 del campione di 2 c.), e pel prezzo da lui offerto di L. 10.200.

2. Il signor Barreca Giuseppe fu Demetrio, che ha dichiarato di aver licitato per conto proprio e dei signori Cosentino Salvatore, Benantoni Raimondo, Michoy Giuseppina, pel secondo lotto composto di un caseggiato di quattro vani terreni e tre a primo piano sito a Monteleone nella piazza S. M. del Soccorso numeri civici 9, 11 e 13 e corso Vittorio Emanuele III già Fongiani, numeri civici attuali 103 e 105 riportato nel catasto terreni di Monteleone nella partita n. 1636 e limitante con la piazza S. M. del Soccorso, con il rimanente caseggiato di proprietà della stessa parrocchia e propriamente con la casa attualmente abitata da Arena Marianna vedova Iamondo col signor Lomoro e Corso Vittorio Emanuele III.

Con detto caseggiato va pure unito lo spazio di terreno dietrostante compreso il numero che lo divide dall'atrio della casa abitata da Arena Marianna vedova Iamondo e la proprietà del signor Lomoro e pel prezzo da lui offerto di L. 32.200.

Che le offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione possono farsi in Mileto nell'Ufficio subeconomale non più tardi del giorno 4 giugno corrente anno, alle ore 14, e devono essere accompagnate dai depositi indicati dall'avviso di asta dei 2 aprile corrente anno.

Mileto, 3 maggio 1923.

Il Regio subeconomo
G. Carlo.

13935 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GUGLIONESI

Avviso
di seguita aggiudicazione provvisoria dell'appalto dello spazzamento pubblico e trasporti funebri

Si porta a pubblica conoscenza

che nell'esperimento di asta tenutosi stamane, l'appalto suddetto è stato provvisoriamente aggiudicato al sig. Del Monaco Domenico fu Angelo per l'annua somma di L. 23.650.

Il termine utile (fatali) per le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione L. 1182,50, scadrà alle ore 18 precise del giorno 21 corrente mese.

Le offerte, accompagnate dal prescritto deposito di L. 2000, saranno presentate in questo Municipio nel termine predetto.

Il capitolato d'oneri e gli atti relativi sono visibili in questa segreteria, nelle ore d'ufficio.

Guglionesi, 9 maggio 1923.

Il segretario comunale
Luigi Carriero.

Visto: il sindaco
Morrone

13970 — A pagamento.

PROVINCIA DI MODENA

Comune di S. Cesario sul Panaro

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Si fa noto che alle ore 9 del giorno 17 maggio 1923 con la continuazione, nell'ufficio comunale di S. Cesario sul Panaro, innanzi al sindaco, o chi per esso, si addiverrà col metodo della candela vergine all'appalto per la costruzione di un fabbricato scolastico con alloggio in località Alto Là, da eseguirsi nel termine di giorni 180 dal verbale di consegna, dell'importo di L. 75.992 a base d'asta in conformità del progetto e relativo capitolato d'appalto a firma geom. Totti e ing. Tosatti, approvato con deliberazione consigliare 25 marzo 1923 approvata.

L'opera sarà provvisoriamente aggiudicata al miglior offerente, a pluralità di offerte, che dovranno essere di un tanto per cento.

I concorrenti, per essere ammessi all'incanto dovranno esibire alla segreteria comunale non più tardi delle ore 12 del 16 maggio corrente, i seguenti documenti in forma legale:

a) un certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità giudiziaria in data non anteriore di 4 mesi dal giorno dell'incanto.

b) una dichiarazione di un ingegnere od architetto della provincia di Modena, comprovante avere il concorrente eseguito lodevolmente lavori murari;

c) la ricevuta di avere depositato nella Cassa della tesoreria comunale di S. Cesario in contanti o in rendita pubblica dello Stato, la somma di L. 7600.

L'Amministrazione si riserva pieno ed insindacabile diritto di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Il progetto e relativo capitolato d'appalto fanno parte integrante del contratto e sono visibili in segreteria dalle ore 8 alle ore 12 di tutti i giorni.

Il tempo utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del 20° verrà stabilito con altro apposito manifesto.

Tutte le spese inerenti all'asta, contratto, registro, ecc., sono a carico del deliberatario.

San Cesario, addì 9 maggio 1923.

Il segretario comunale.
Vasco Ruggeri.

Visto: Il sindaco
Seseni Gelindo.

13969 — A pagamento.

R. Subeconomato dei benefizi vacanti

AREZZO

SI RENDE NOTO

che il 25 maggio 1923, alle ore 10,30, ha luogo in questo ufficio in via Cesalpino n. 16, l'asta pubblica ad estinzione di candela vergine, per la vendita di n. 1440 piante di alto fusto della Chiesa di Santa Maria Assunta a Pecina, comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), descritte e valutate nella perizia forestale in data 15 dicembre 1922.

L'asta sarà aperta sulla somma base di L. 81 810.

Al momento del contratto verrà fissata l'epoca del taglio che dovrà esser fatto a regola d'arte.

La perizia forestale ed il quaderno d'oneri generali sono visibili presso il R. Ufficio subeconomale di Arezzo dalle ore 9 alle 12 di tutti i giorni non festivi, meno i giovedì.

Tutte le condizioni d'asta sono specificate e dettagliate nell'avviso d'asta in data 9 maggio 1923.

Arezzo, 9 maggio 1923.

Il R. subeconomo
avv. G. Castrucci.

13972 — A pagamento.

Direzione di Commissariato militare del I Corpo d'armata

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 83 (3° comma) 87 lettera a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato e 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi, approvato con R. decreto 6 agosto 1911 per l'appalto della provvista dei combustibili occorrenti per la cottura del rancio della truppa e il riscaldamento delle caserme, per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato, e per il riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici compresi nelle circoscrizioni delle divisioni militari di Torino, Alessandria e Cuneo

SI FA NOTO

che il giorno 28 maggio 1923, alle ore 11, avrà luogo in Torino, presso questa Direzione, Via Amedeo Avogadro, n. 13, piano primo, avanti al sig. direttore, o chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo a partiti segreti per l'appalto in tre distinti lotti della fornitura dei combustibili occorrenti alle truppe e per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato nelle circoscrizioni delle divisioni militari di Torino, Alessandria e Cuneo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924.

Lotto 1.

Divisione militare di Torino.

Legna al ql. L. 16,50.
Fascine al ql. L. 14.
Carbone vegetale al ql. L. 60.
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 6.
Petrolio al litro L. 2.40.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 1.500,000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 75.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Torino, circondari di Torino — Pinerolo — Susa.

Lotto 2.

Divisione militare di Alessandria.

Legna al ql. L. 15.
Fascine al ql. L. 13.
Carbone vegetale al ql. L. 60.
Candele steariche al kg L. 6.
Olio da ardere al litro L. 6.
Petrolio al litro L. 2.40.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 700.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 35.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Alessandria, circondari di Alessandria — Acqui — Asti — Casale Monferrato — Novi Ligure — Tortona — Bobbio — Voghera.

Lotto 3.

Divisione militare di Cuneo.

Legna al ql. L. 14.
Fascine al ql. L. 12.
Carbone vegetale al ql. L. 60.
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 6.
Petrolio al litro L. 2,40.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 300.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 15.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Cuneo, circondari di Cuneo — Alba — Mondovì — Saluzzo.

Possono concorrere all'appalto:

— Le persone singole.

— Le società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per assumere la fornitura.

Le persone singole per essere ammesse a presentare offerte dovranno esibire un certificato di moralità in data non anteriore a due mesi, rilasciato dall'autorità politica o municipale del luogo dove hanno la residenza abituale.

L'Amministrazione però si riserva, a termine dell'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione del certificato di moralità, senza essere tenuta a dare spiegazioni ed indennizzi.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso questo ufficio di essere stati ammessi all'asta.

Le Società commerciali dovranno presentare:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante lo avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società, nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte della Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

L'impresa comincierà col 1° luglio 1923 e terminerà col 30 giugno 1924.

La fornitura sarà regolata dal capitolato d'oneri per la provvista dei combustibili per le imprese di Corpo d'armata (mod. 363 L. el catalogo, visibile presso questa Direzione e tutte le Direzioni, Sezioni ed Uffici di Commissariato militare del Regno.

L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di acquistare i combustibili fossili ad economia giusta l'art. 27 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Dalla fornitura è esclusa la legna di castagno, che brucia con difficoltà e senza fiamma e dà scarso rendimento.

Si avverte che sotto la dizione « Caminetti », s'intendono tutti i mezzi usati pel riscaldamento degli uffici, di qualsiasi sistema.

Gli accorrenti all'asta dovranno presentare per ogni lotto le loro offerte in duplice esemplare, e cioè un esemplare scritto su carta filigranata, col bollo ordinario di due lire, e l'altro in carta semplice.

Dette offerte dovranno essere chiaramente espresse, firmate, portare la data ed essere contenute in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca.

Le offerte dovranno segnare un ribasso unico e complessivo di un tanto per cento sui prezzi sovraindicati.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante, al miglior offerente purchè il ribasso offerto non sia inferiore a quello minimo indicato nella scheda segreta, del Ministero della guerra, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In quest'incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si sia ricevuta una sola offerta.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità da pronunziarsi, seduta stante, dal presidente del seggio d'asta.

Al deliberamento si addiverrà lotto per lotto, nell'ordine dell' elenco indicato nel presente avviso di asta.

I concorrenti saranno liberi di offrire, sempre però con offerte separate, anche per tutti i lotti.

Ove venissero aggiudicati ad una stessa persona più lotti, si stipulerà con essa un unico contratto.

In questo caso la cauzione sarà costituita dalla somma di quelle richieste per i lotti separati.

Saranno dichiarate nulle le offerte che nelle indicazioni le quali devono essere scritte in tutte lettere contengano qualche parte scritta in cifre e quelle contenenti taluna indicazione non perfettamente conforme ed in accordo colle a tre contenute nell'offerta stessa e quelle contenenti riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo saranno valide agli effetti giuridici per ciò che si riferisce all'asta, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

Saranno nulle le offerte fatte in via telegrafica o telefonica.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte personalmente fino al momento dell'apertura dell'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte potranno essere ritirate, se l'asta non fu peranco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non potranno più essere ritirate; ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione all'asta.

Le offerte di coloro che abbiano mandato di procura non saranno accettate e avranno valore soltanto se i mandatari esibiranno in originale ed in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Per essere ammessi a presentare le loro offerte gli accorrenti dovranno rimettere a questa Direzione, e prima dell'apertura dell'asta, la ricevuta comprovante il deposito fatto di un valore corrispondente alla somma sopraindicata.

Tale deposito potrà essere fatto nella sezione di tesoreria provinciale (servizio della Cassa depositi e prestiti), ove hanno sede Direzioni, Sezioni od Ufficio locale di Commissariato militare, o nella tesoreria centrale (Roma); ma saranno ritenuti validi anche i depositi ricevuti in qualsiasi altra Sezione di tesoreria.

I depositi dovranno essere fatti in numerario o coi titoli descritti nella nota visibile presso questa Direzione o presso tutti gli Uffici di Commissariato militare del Regno.

Tali titoli od obbligazioni saranno ragguagliati al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui il deposito venne fatto.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nelle buste contenenti le offerte, ma essere presentate a parte.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avessero concorso all'asta verrà rilasciato un certificato dichiarante che l'asta seguì senza la loro partecipazione, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

Si richiama l'attenzione dei concorrenti sull'obbligo fatto ai deliberatari di presentarsi entro i quattro giorni dall'aggiudicazione, per stipulare il contratto, pena la perdita del deposito.

Nel caso di deserzione di questo incanto, l'Ufficio appaltante riceverà fino alle ore 11 del giorno 31 maggio 1923, offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta, e delibererà, in pubblica seduta, l'appalto al miglior offerente, purchè nei limiti segnati nella scheda.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunziare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione del contratto a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate le offerte fatte per persona da nominare.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione e d'inserzione dell'avviso d'asta.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri occorrenti per la stipulazione del contratto e di quelli che il fornitore richiedesse

Torino, 9 maggio 1923.

Per la direzione
Il capitano commissario
V. Clivio.

13974 — A credito

Ministero dei lavori pubblici

R. Prefettura di Modena

AVVISO D'ASTA
per la vendita di un moto-compressore stradale Puricelli residuato dalla guerra

Essendo stato determinato dal Ministero dei lavori pubblici la vendita di un moto-compressore stradale Puricelli residuato dalla guerra

SI RENDE NOTO

che a detta vendita si procederà ad unico esperimento d'asta con deliberamento definitivo presso questa prefettura alle ore 10 del giorno 4 giugno prossimo venturo.

L'esperimento avrà luogo mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta (articoli 87, lettera a), e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

La vendita sarà aggiudicata definitivamente al primo incanto, ancorchè vi sia un solo offerente purchè il prezzo dell'offerta sia superiore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso.

CONDIZIONI

1. Il prezzo base è fissato in L. 47.000, come da perizia dell'Ufficio del Genio civile di Modena in data 8 dicembre 1922.

2. Ciascun concorrente dovrà scrivere nella propria scheda il prezzo che intende di offrire in lettere e cifre.

3. Le offerte dovranno essere stese su carta da bollo, debitamente sottoscritte, chiuse in piego suggellato, ed accompagnate da un certificato comprovante l'eseguito deposito presso una tesoreria provinciale del Regno della somma di L. 4100 in anticipazione e a garanzia delle spese d'asta e contrattuali.

4. Entro quindici giorni dall'aggiudicazione il deliberatario dovrà stipulare con l'Amministrazione regolare contratto; in caso di inadempienza perderà il deposito di cui è parola al precedente n. 4, che andrà a beneficio dell'Amministrazione a titolo di penale, salvo ogni altra azione per danni.

5. Tutte le spese di pubblicazioni, asta, contratto, copie, registro e qualunque altra inerente e conseguente, sono a carico del deliberatario.

6. L'esecutorietà degli atti d'asta e del contratto è subordinata, per quanto riguarda l'amministrazione e nel suo esclusivo interesse, alla loro approvazione a norma di legge e alla registrazione del relativo decreto dalla Corte dei conti.

7. L'asta avrà luogo secondo il disposto del titolo II, capo III. sez. I, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e la stipulazione, approvazione ed esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo II, capo IV del predetto regolamento.

8. Il moto compressore, oggetto dell'asta, che è di 11 tonnellate, motore Fiat magnete Dixie, in buono stato di conservazione, sarà visibile dietro semplice richiesta da farsi all'ufficio del Genio civile di Modena Corso Umberto I, n. 17, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18 di tutti i giorni feriali.

Modena, 3 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
G. B. Zanframundo.

13910 — A credito.

Direzione d'artiglieria di Taranto

AVVISO D'ASTA
per primo incanto per vendita di rottami metallici in parti d'armi

A senso dell'art 87 a) del regolamento di contabilità generale ed in seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra in data 25 aprile 1923, n. 38,600 questa Direzione procederà il giorno 5 giugno 1923 alle ore 10, nel locale situato nel fabbricato della Capitaneria di porto, piazza Arcivescovado, avanti il direttore, alla vendita per asta pubblica, a partiti segreti, dei seguenti rottami metallici in parti d'armi.

A senso dell'art. 105 del suddetto regolamento interverrà alla vendita e presenzierà alle aste un agente dell'Amministrazione demaniale, nell'interesse delle finanze dello Stato.

Lotto unico.

Categoria 10ª — Numero categorico S. N.

Rottami di acciaio e di ferro in parti d'armi kg. 2900.
Prezzo L. 2 — Importo L. 5800.
Rottami di acciaio e di ferro in canne d'armi kg. 11.800.
Prezzo L. 2,50 — Importo L. 29,500.
Rottami di acciaio e ferro minuto kg. 9000.
Prezzo L. 0,60 — Importo L. 5400.
Totale L. 40.700.
Deposito L. 8140.

Tempo utile per il ritiro del materiale: giorni trenta decorribili dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipata l'approvazione del contratto.

Le condizioni di vendita nonchè i rottami sono visibili presso gli uffici della Direzione suddetta, dalle ore 9 alle 12 di ogni giorno feriale.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito avrà offerto sul prezzo suddetto un aumento di un tanto per cento maggiore degli altri e non minore dell'aumento minimo stabilito nella scheda suggellata e depósta sul tavolo dell'incanto, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2 firmate ed in piego chiuso.

L'aumento dovrà essere chiaramente espresso in lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre, e risultasse discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida questa ultima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino la indicazione dell'aumento in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve o condizioni, e quelle fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici in rapporto dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e suggellato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Detto deposito può anche farsi, per giustificati motivi, presso la cassa di questa direzione nel solo giorno dell'incanto, fino a che sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Tale deposito dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di R. tesoreria provinciale.

Se non saranno presentate almeno due offerte valide, l'asta sarà dichiarata deserta.

I fatali ossia il termine utile per presentare un'offerta di aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati in numero di giorni necessari perchè gli avvisi dell'aggiudicazione provvisoria restino pubblicati non meno di venticinque giorni nelle prescritte località.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto o se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso, e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte ma presentate separatamente.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che ànno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale, od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare in nome di più di un concorrente.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di R. tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Il deliberatario dovrà ritirare i rottami vendutigli nel termine di giorni trenta decorribili dal giorno successivo a quello in cui gli sarà pervenuto l'avviso dell'approvazione del contratto.

All'atto della consegna dei rottami dovrà presentare un certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza, comprovante nulla ostare alla consegna dei rottami ed al loro trasporto e deposito.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

La vendita è vincolata inoltre a tutte le altre condizioni stabilite dalla relativa richiesta.

Tutte le spese relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, di carta bollata di stampa, di inserzioni, di registro saranno a carico del deliberatario.

Taranto, 27 aprile 1923.

Il relatore
D. Beltrami.

1384 — A credito.

Direzione autonoma del Genio militare per la marina DI TARANTO

Consiglio d'amministrazione

Avviso d'asta
con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 a) e 96 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

Si fa noto

che, nel giorno 31 maggio 1923, alle ore 10, si procederà presso l'ufficio della Direzione suddetta posta al primo piano del fabbricato demaniale nella Rampa del Peripato avanti al direttore

ed a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei seguenti lavori:

Provviste e lavori per l'ordinario mantenimento ed i piccoli miglioramenti degli immobili della piazza di Taranto, destinati agli usi dell'Amministrazione marittima comprese le opere di fortificazione e loro attinenze, dalla data di notificazione della approvazione del contratto al 30 giugno 1924, per l'ammontare di L. 700.000.

L'appalto avrà luogo in base al Capitolato n. 3 in data 18 aprile 1923 e l'Impresa sarà tenuta alla osservanza delle condizioni generali approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494, ed alle condizioni particolari annesse al Capitolato-tipo pei lavori del Genio militare da eseguirsi nel territorio del comando di Napoli, approvato con R. decreto 14 febbraio 1901, n. 119.

Tanto il Capitolato suddetto quanto il capitolato-tipo sono visibili presso la Direzione suddetta tutti i giorni nelle ore d'ufficio

Per essere ammessi all'incanto dovrà ciascun concorrente far pervenire all'Ufficio appaltante non più tardi delle ore 12 del giorno 28 maggio 1923, i seguenti documenti che debbono essere vidimati dal direttore per l'ammissione dell'aspirante all'asta, e cioè:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato, e quest'ultimo debitamente legalizzato, se il Comune non è quello di Taranto;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottener il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, uno o più attestati di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal qual risulti che sotto l'alta sorveglianza o immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza, o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma b) il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo avere fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del Prefetto o Sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi designati.

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,40 con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite a mente delle leggi in data 12 maggio 1904, n. 178, 19 aprile 1906, n. 126 e 25 giugno 1909, n. 422 e del relativo regolamento in data 12 febbraio 1911, numero 278, potranno essere ammesse al concorso, purchè presentino i documenti prescritti.

Per dette cooperative la cauzione suddetta verrà costituita mediante ritenuta del 10 0|0 dell'importo di ogni acconto, a senso dell'ultimo comma dell'art. 1 della precitata legge 12 maggio 1904.

L'Amministrazione marittima si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso gli uffici appaltanti di essere stati ammessi all'appalto.

Inoltre il concorrente dovrà fare presso una delle Delegazioni del tesoro di Bari, Lecce e Potenza il deposito di L. 70.000 in contanti od in titoli di Debito pubblico dello Stato al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito e presentare la relativa ricevuta alla sede dell'appalto ove presenterà l'offerta di ribasso, ma in piego separato.

Possono essere ricevuti in deposito provvisorio anche i libretti delle Casse postali di risparmio intestati ai concorrenti i quali, nell'esibire in deposito provvisorio i rispettivi libretti, debbono predisporre, senza indicazione di data, la prima cedola in bianco disponibile sul libretto, per la somma da essere costituita in cauzione e completino poi la dichiarazione a tergo della cedola stessa con la causale del deposito, delegando l'Amministrazione della marina e per essa la suddetta Direzione a ritirare eventualmente la somma, o ad ordinare il passaggio di essa alla sede deposito e prestiti, nel caso la durata del contratto sia maggiore di tre mesi, ed alla tesoreria nel caso di una durata non maggiore di detto termine.

Si avverte inoltre che i titolari dei libretti devono apporre la propria firma tanto sulla cedola quanto sulla dichiarazione di delega a tergo di essa, e qualora si debba, se la necessità ti procedere a l'esproprio della cauzione, l'incaricato dell'Amministrazione interessata dovrà pur quietanzare la cedola stessa di seguito alla firma appostavi dal titolare del libretto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte di ribasso scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmate e chiuse in piego suggellato.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti gli articoli compresi nell'estimativo e nella tariffa annessi al capitolato di cui sopra.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso oltre che in cifre anche in tutte lettere, la data, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che contenessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o consegnarle personalmente anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di queste offerte però non si terrà alcun conto se non saranno presentate o non giungeranno alla Direzione appaltante, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura speciale non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura medesimo

Saranno considerate nulle le offerte che non sieno firmate e suggellate, e quelle fatte in via telegrafica.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo saranno valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sull'ammontare dei lavori.

L'aggiudicazione avrà luogo ancorchè vi sia un unico offerente.

Il deliberatario od il suo procuratore entro il termine di giorni 5 dalla data del verbale di deliberamento dovrà presentarsi presso la suddetta direzione per la stipulazione del relativo contratto.

A coloro che avessero fatto un deposito presso la tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative al contratto comprese quelle di stampa del capitolato speciale, sono a carico del deliberatario, il quale per ciò dopo l'aggiudicazione dovrà fare il deposito dell'importo approssimativo presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione della detta Direzione.

Taranto, 7 maggio 1923.

Il relatore del Consiglio
Alfredo Beiardinelli.

13882 — A credito.

Direzione del Genio militare di Verona

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87, lett. a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si fa noto

che a termini abbreviati di giorni sette nel giorno 21 maggio 1923, alle ore 10, si procederà nell'ufficio della Direzione del Genio militare, situato in Stradone Porta Pallio, n. 49, piano 1°, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto seguente:

Lavori per la rinnovazione e parziale riparazione dei pavimenti delle fariniere e sistemazione d'infissi di porte e finestre nel Panificio militare di Verona per l'ammontare di L. 78.000.

Deposito a cauzione L. 7800

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni settanta decorribili dalla data del verbale col quale se ne ordinerà l'incominciamento.

Il capitolato è visibile presso la sede della Sezione staccata suddetta in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a concorrervi, dovranno presentare

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori dalla data in cui è tenuta l'asta, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di opere pubbliche o private, accompagnato dall'attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito o diretto lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, e se trattasi di lavori non per conto dello Stato, l'attestato dell'ingegnere od architetto dovrà contenere le indicazioni sovra espresse ed essere confermato da uno degli ufficiali tecnici governativi sovra indicati.

L'attestato dovrà contenere l'enunciazione dei lavori e del loro ammontare e l'indicazione del tempo e del luogo, ed accennare se furono eseguiti con buon risultato, e se de tero luogo o no a liti.

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare. Tale dichiarazione deve essere stesa su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2.

Dalla esibizione del certificato di idoneità di cui al precedente comma b) sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questo Ufficio, ovvero per esso, in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, abbiano lodevolmente eseguite altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto, oltre ai documenti di cui alle lettere a, b dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione di appalti a Società cooperative in data 12 febbraio 1911.

Dovranno inoltre esibire una dichiarazione di garanzia da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, con la quale detto ente si obblighi di assuma di finanziare le Cooperative stesse

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

I documenti di cui alle lettere a, b devono essere presentati o fatti pervenire alla Sottodirezione del Genio militare suddetta non più tardi delle ore 10 del giorno 18 maggio 1923; quello alla lettera c, è sufficiente sia presentato prima dell'asta.

Quando l'aspirante non possa provare la sua idoneità nei modi sopradetti, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresse condizioni ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono però sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2, firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante, quand'anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sui prezzi del capitolato, purchè l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito in apposita scheda

segreta la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle Delegazioni del tesoro di Verona, Vicenza, Padova, Trento e Mantova, il deposito di cui sopra di L. 7800 in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore accettati nelle pubbliche Casse al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito, e presentare o far pervenire all'ufficio appaltante la relativa quietanza del deposito fatto prima dell'ora fissata per l'appalto.

Prima però di eseguire il deposito provvisorio in tesoreria dovranno a propria diligenza, ed occorrendo a proprie spese e sotto al loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso la Direzione suddetta di essere messi all'asta.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per far a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2, ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Gli accorrenti possono psesentare le loro offerte alla Commissione d'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la relativa ricevuta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che nonsiano datati, firmati e suggellati e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, bollo, registro, copie, stampa di capitolati, diritti di segreteria ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà effettuare all'ufficio appaltante, a titolo di anticipazioni per spese contrattuali, la somma di L. 3100.

Verona, 5 maggio 1923.

Il relatore
G. Gabelli.

13808 — A credito.

Direzione autonoma del Genio militare per la Regia marina in Spezia

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 A) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato a termini abbreviati di giorni sette

SI FA NOTO

che, nel giorno 23 maggio 1923, alle ore 10, si procederà in Spezia presso la Direzione suddetta posta entro il R. Arsenale, piazza Regina Margherita, n. 1, avanti al direttore, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, all'appalto dei lavori di ordinario mantenimento, di stabilità e di miglioramento degli immobili militari marittimi della piazza di Spezia da eseguirsi dalla consegna dei lavori fino al 30 giugno 1924, per il presunto ammontare di L. 500.000.

Deposito per cauzione L. 50.000.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno presentare all'Ufficio appaltante, non più tardi delle ore 16 del giorno 21 maggio 1923 i seguenti documenti che debbono essere vidimati dal direttore, per l'ammissione all'asta dell'aspirante, e cioè:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato; l altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quello dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli d'appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere la indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra la Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, lo attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui al secondo capoverso del presente comma B), il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che, dopo avere fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione, su carta bollata da lire 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, non che di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori, e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendono concorrere, sono tenute a presentare:

1. Lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento.

2. A designare la persona a cui intendono affidare la direzione tecnica dei lavori presentandone i documenti richiesti alle lettere *a*) e *b*).

Le Società cooperative e i Consorzi di cooperative che intendono concorrere alla presente gara di appalto, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado, per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

La capacità finanziaria sarà dimostrata esibendo una dichiarazione da rilasciarsi dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione o da altro Istituto bancario, con la quale detti Istituti si impegnano al finanziamento.

Inoltre devono presentare:

1° certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi, in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole Cooperative che compongono ogni Consorzio;

2° copia autentica della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della Società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare inscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto; esso è tenuto a presentare i documenti indicati alle lettere *a*) e *b*).

L'Amministrazione appaltante però si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

L'appalto avrà luogo in base al capitolato n. 2 in data 13 marzo 1923, visibile presso la suindicata sede d'incanto.

I concorrenti all'appalto dovranno presentare l'offerta scritta su carta filigranata, col bollo ordinario di lire 2,40, firmata e chiusa in piego sigillato.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Saranno senz'altro dichiarate nulle le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve o condizioni.

I concorrenti ammessi dovranno oltre ai documenti di cui alle lette e *a*), *b*), e *c*), esibire al presidente dell'asta il documento constatante di avere effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale di Spezia, Genova, Alessandria, Torino, Milano, Piacenza, Parma, Bologna, Firenze, Pisa, Lucca, Livorno, Massa Roma e Napoli, il deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 50,000 in contanti od in titoli del debito pubblico dello Stato, al portatore, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito; invece per le Cooperative ed i Consorzi di cooperative il deposito provvisorio sarà di L. 3000.

I concorrenti possono presentare la loro offerta all'asta, ovvero anche farla pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarla personalmente, o farla consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra è presentata la ricevuta del medesimo ed esibito il documento richiesto per essere ammessi all'incanto.

Le quietanze di deposito non dovranno essere inchiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sull'ammontare sopra indicato di L. 500,000 e l'aggiudicazione avrà luogo quando anche non vi sia che un solo offerente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria, a tergo della quietanza di tesoreria.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che l'asta è seguita senza che i medesimi vi prendessero parte, affinchè se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese tutte relative all'incanto ed al contratto, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, di copia e dei diritti di segreteria ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Spezia, 8 maggio 1923

Il relatore
Scipione Merlo.

13867 — A credito

Direzione di commissariato militare
DEL CORPO D'ARMATA DI ROMA

Avviso d'asta
a termini abbreviati a giorni otto
con deliberamento definitivo nella prima seduta, per la fornitura dei combustibili per le truppe, per gli stabilimenti ed uffici militari delle Divisioni militari di Roma, Livorno e Perugia

SI NOTIFICA

che alle ore undici del giorno 24 maggio 1923 avrà luogo presso questa Direzione in Roma, vicolo del Vaccaro n. 10, p. 3°, avanti al signor direttore di Commissariato, o a chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete, ai sensi degli art. 86 (1° comma), 87 *a*) e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6-8 1911, per l'appalto, in tre distinti lotti, della fornitura dei combustibili per le truppe, per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato militare, e per il riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici militari, compresi nella circoscrizione territoriale del Corpo d'armata di Roma, comprendente le Divisioni militari di Roma, Livorno e Perugia, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, come dal seguente elenco:

Lotto 1.

Divisione militare di Roma.

Legna al quintale L. 17.
Fascine al quintale L. 15.
Carbone vegetale al quintale L. 45.
Carbonella o brace al quintale L. 35
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 5,75.
Petrolio al litro L. 2,50.

Ammontare presunto della fornitura L. 1.400.000.

Deposito provvisorio da convertire in cauzione definitiva pel deliberatario L. 70.000.

Lotto 2.

Presidio militare di Livorno.

Legna al quintale L. 1?.
Fascine al quintale L. 11.
Carbone vegetale al quintale L. 42.
Carbonella o brace al quintale L. 30.
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 6.
Petrolio al litro L. 2,25.

Ammontare presunto della fornitura L. 350.000.

Deposito provvisorio da convertire in cauzione definitiva pel deliberatario L. 17,500.

Lotto 3.

Divisione militare di Perugia.

Legna al quintale L. 12.50.
Fascine al quintale L. 10 50.
Carbone vegetale al quintale L. 40.
Carbonella o brace al quintale L. 25.
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 5,50.
Petrolio al litro L. 2,75.

Ammontare presunto della fornitura L. 300.000.

Deposito provvisorio da convertire in cauzione pel deliberatario L. 15.000.

Circoscrizione del Corpo d'armata di Roma

Divisione militare 16ª Roma, provincia di Roma, circondario di Roma, Civitavecchia, Frosinone, Velletri, Sora, Viterbo.

Divisione militare 17ª Livorno, provincia di Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, circondario di Pisa Volterra, Livorno, Portoferraio, Grosseto, Siena, Montepulciano.

Divisione militare 18ª Perugia, provincia di Arezzo, Perugia, circondario di Arezzo, Perugia, Foligno, Orvieto, Rieti Terni, Spoleto.

AVVERTENZE

La fornitura comincerà col 1° luglio 1923 e terminerà col 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitoli d'oneri n. 363-*L* del catal. (1921) per la fornitura per imprese di corpo d'armata o di divisione dei combustibili occorrenti per le Regie truppe, per gli stabilimenti di Commissariato e sanitari e per gli uffici militari: i quali faranno parte integrale del contratto e sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Si avverte che sotto la dizione « caminetti » usata nell'art. 24, ultimo capoverso, di detti capitoli, s'intendono tutti mezzi di qualsiasi sistema impiegati pel riscaldamento degli uffici.

Il fornitore per la divisione militare di Roma resta obbligato se richiesto, di fornire i combustibili anche al Collegio militare di Roma.

Si avverte inoltre, a complemento dell'art. 29 del capitolato, che dalla fornitura è esclusa la legna di castagno che brucia con difficoltà e senza fiamma e dà scarso rendimento.

In aggiunta a quanto è stabilito alla lettera *a*) dell'articolo 2 dei capitoli d'oneri, il fornitore resta obbligato a fornire il combustibile pel riscaldamento degli uffici dei carabinieri Reali limitatamente però ai comandi dell'arma, dislocati nelle località sedi permanenti di altri corpi o reparti del R. esercito.

In relazione alla lettera *b*) dello stesso articolo, resta invece esclusa dalla fornitura la provvista del combustibile ai CC. RR. per la cottura dei viveri.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto di fornitura.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a tre mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'Amministrazione si riserva, però, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Le Società commerciali in nome collettivo che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante lo avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società, nominato per atto autentico

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilito per cauzione a seconda dei lotti per cui intendono concorrere.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Dalle ricevute dovrà risultare la natura dei titoli depositati.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta, seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa Direzione per mezzo della posta ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filigranata col bollo ordinario da 2 lire, firmate e chiuse in busta. Dovranno essere presentate distinte offerte separate per ciascun lotto e sulle buste dovrà essere indicato il lotto cui si riferiscono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non può rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte devono segnare un ribasso unico percentuale complessivo sui prezzi di base sopra indicati per ciascun lotto.

Detto ribasso deve essere chiaramente scritto in lettere, qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una differenza fra la somma in cifre e quella in lettere si terranno accettabili i ribassi più favorevoli per l'Amministrazione militare.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, lotto per lotto, al miglior offerente, purchè il ribasso offerto sia maggiore o almeno uguale a quello indicato nelle schede segrete del Ministero della guerra, le quali verranno aperte dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nello stabilire il prezzo di deliberamento, depurato dal ribasso, non si terrà conto delle frazioni inferiori ai millesimi.

In questo incanto si farà luogo al deliberamento anche se si presenterà un solo offerente.

Entro 10 giorni dal deliberamento i deliberatarii devono presentarsi per la firma dei relativi contratti, pena la perdita del deposito.

Nel caso di deserzione parziale o totale di questo incanto, questa direzione riceverà fino alle ore 11 del 31 maggio 1923 offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto dei lotti rimasti deserti al miglior offerente purchè la sua offerta sia nei limiti segnati nella scheda ministeriale che avrà servito di base per l'incanto medesimo.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunziare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per detta trattativa, però, non sono accettate offerte fatte per persona da nominare.

Sono a carico del deliberatario in proporzione dei lotti aggiudicati, le spese tutte dell'incanto e del contratto cioè: carta bollata, copie, diritti di segreteria e tasse di registro, capitoli d'oneri, stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, 9 maggio 1923.

Per la Direzione:
il capitano commissario
G. Straziota.

13941 — A credito.

Società anonima "Ducrot"

Capitale sociale L. 7.500.000 versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 maggio 1923, alle ore 10.30 nella sede sociale di via del Tritone, n. 138, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di consiglieri di amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.
6. Emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di assorbimento della Società anonima « Ducrot mobili e arti decorative » e deliberazioni relative.
2. Modifica degli articoli 1, 5, 9, 39, 41 dello statuto sociale.

Roma, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione, nelle Casse sociali di Palermo e di Roma e presso le sedi della:

Banca commerciale italiana;
Banca nazionale di credito;
Istituto italiano di credito marittimo in Roma;
Banca Belinzaghi di Milano.

Roma, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13975 — A pagamento.

Società anonima Ducrot - Mobili e arti decorative

Capitale sociale L. 4.500.000 - versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 maggio 1923, alle ore 11, nella sede sociale di via del Tritone n. 138, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Eventuale nomina di consiglieri e di sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di fusione con la Società anonima Ducrot.
2. Eventuale nomina di liquidatori e deliberazioni relative.

Roma, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. — Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione nelle casse sociali di Palermo e di Roma, e presso le sedi della:

Banca commerciale italiana;
Banca nazionale di credito:
Istituto italiano di credito marittimo in Roma;
Banca Belinzaghi di Milano.

Roma, 11 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13976 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
AVVISO

Il sottoscritto procuratore officioso

Rende noto

che il tribunale di Pordenone, con provvedimento 31 marzo 1923, n. 273, ordinava che siano assunte le opportune informazioni sul conto dei nominati Cigagna Giovanni, Antonio e Maria, fratelli, fu Luigi e fu Garbin Clara, i quali da oltre 30 anni abbandonarono il loro paese di Azzano Decimo, per recarsi all'estero e da quell'epoca non diedero mai alcuna notizia dell'esser suo

Pordenone, 6 aprile 1923.

avv. Luigi Barzan.

12793 — A credito — Art. 247 C.

(2ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale di Mantova

Il sottoscritto procuratore nell'interesse di Taffa Eugenio, Napoleone e Giulio di Curtatone, a sensi dell'art. 23 Cod. civ., rende noto che su istanza presentata dai detti Taffa per la dichiarazione d'assenza di Taffa Artidoro fu Catullo, nato a Romanore il 25 novembre 1862, domiciliato e residente a Levata di Curtatone, d'onde partì per l'America (Rio de Janeiro) nel 1897 senza aver lasciato procuratore, nè aver dato, dopo il novembre 1911, notizie di sè il R. tribunale civile e penale di Mantova con provvedimento 8 febbraio 1923, n. 185 cron., ha ordinato che siano assunte a cura del sig. pretore del 2° mandamento di Mantova informazioni e che il provvedimento stesso venga pubblicato a sensi dell'art. 28 del Cod. civile.

Mantova, 29 marzo 1923.

Avv. Elleno Pezzi.

12776 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
Tribunale civile e penale di Novi Ligure

Estratto di provvedimento per assenza

Con provvedimento 27 marzo 1923, su istanza di Erboni Rosalia residente in Agneto di Carrega Ligure, il tribunale ha ordinato sommarie giurate informazioni da assumersi dal pretore di Rocchetta Ligure a sensi dell'art. 25 del Cod. civ. e la pubblicazione del detto provvedimento all'oggetto di provvedere sulla domanda di dichiarazione di assenza di Franco Giuseppe Antonio fu Angelo emigrato negli Stati Uniti d'America domiciliato in Agneto di Carrega Ligure.

Novi Ligure, 5 aprile 192

12803 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
SI RENDE NOTO

che il tribunale di Pontremoli, con sentenza in data 16 febbraio 1923, registrata a Pontremoli addì 4 marzo 1923 n. 92 mod. III vol. 34 a debito L. 29 e cent. 10, ha dichiarato l'assenza del signor Giovannoni Lodovico fu Luigi da Pozzo di Mulazzo (Massa e Carrara).

Pontremoli, 3 aprile 1923.

avv. Corrado Ferrari
procuratore.

12792 — A credito. - Art. 863 C.